

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(Nn. 631, 196 e 355-A)

RELAZIONE DELLA 9^a COMMISSIONE PERMANENTE

(INDUSTRIA, COMMERCIO INTERNO ED ESTERO, TURISMO)

(RELATORE MINNOCCI)

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Ristrutturazione, riorganizzazione e conversione dell'industria tessile (n. 631)

presentato dal **Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**
di concerto col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**
col **Ministro del Tesoro**
col **Ministro delle Finanze**
e col **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 APRILE 1969

Istituzione di un Ente tessile e provvedimenti
per la ristrutturazione e la riorganizzazione dell'industria tessile (n. 196)

d'iniziativa dei senatori **SECCHIA, FABIANI, ABBIATI GRECO CASOTTI Dolores,**
BRAMBILLA, PALAZZESCHI, BENEDETTI, ADAMOLI, TEDESCO, BERTONE, MAM-
MUCARI, FUSI, MORANINO, PEGORARO, PIVA, ROSSI, FERMARIELLO, ABENANTE,
SEMA, VIGNOLO e LUGNANO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 SETTEMBRE 1968

Istituzione di un Ente tessile per lo sviluppo delle partecipazioni
statali nel settore, istituzione di un fondo sociale per le zone
tessili e di un fondo per l'artigianato tessile (n. 355)

d'iniziativa dei senatori **FILIPPA, NALDINI, VALORI, DI PRISCO, ALBARELLO, MA-**
SCIALE, TOMASSINI, CUCCU, MENCHINELLI, PELLICANO', PREZIOSI, RAIA e
LI VIGNI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 NOVEMBRE 1968

Comunicata alla Presidenza il 4 luglio 1969

ONOREVOLI SENATORI. — La crisi dell'industria tessile, caratterizzata da oscillazioni cicliche accentuate e da un tasso di sviluppo relativamente modesto, polarizza da parecchio tempo l'attenzione degli ambienti economici, sindacali e del pubblico potere, al fine di diagnosticare le cause dei gravi malanni che l'hanno colpita e di stabilire, di conseguenza, la terapia da applicare per procedere al suo risanamento. Sin dall'estate del 1965 il Governo, consapevole dei disagi del settore, aveva approvato e presentato un disegno di legge al Parlamento, non discusso per i contrasti intervenuti sulle soluzioni proposte. Provvedimenti per la ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione dell'industria tessile erano previsti nel disegno di legge: « Provvedimenti per lo sviluppo dell'economia nazionale » (181), presentato al Senato l'anno scorso dal Governo Leone e successivamente ritirato.

Il nuovo disegno di legge presenta sensibili miglioramenti rispetto ai precedenti poichè:

a) prevede una consultazione annuale, od anche a periodi più brevi, sul livello complessivo dell'occupazione nel settore;

b) sottopone al controllo del CIPE i progetti presentati dalle aziende interessate alla propria riorganizzazione;

c) considera la determinazione dei livelli occupazionali nell'approvazione dei piani aziendali;

d) provvede ad una notevole semplificazione della procedura diretta all'attuazione delle provvidenze sociali previsti dall'articolo 3 della legge n. 1115;

e) prevede l'istituzione di corsi di riqualificazione nelle aziende interessate;

f) predispone tempi più brevi (6 mesi in luogo di 3 anni) per la delimitazione delle zone tessili.

Congiuntamente al disegno di legge governativo sono stati esaminati dalla 9ª Commissione i provvedimenti n. 196 (« Istituzione di un Ente tessile e provvedimenti per la ristrutturazione e la riorganizzazione del-

l'industria tessile ») e n. 355 (« Istituzione di un Ente tessile per lo sviluppo delle partecipazioni statali nel settore, istituzione di un fondo sociale per le zone tessili e di un fondo per l'artigianato tessile »).

La peculiare attenzione che suscita la crisi di questa industria, non solo è dovuta al fatto che occupa tuttora 360.000 addetti, ha immobilizzazioni tecniche per oltre mille miliardi di lire, un valore della produzione aggirantesi sui 3.000 miliardi ed una esportazione pari ad oltre il 18 per cento sul totale delle esportazioni nazionali, ma anche perchè essa condiziona l'economia di alcune zone del Paese; infatti il 26 per cento delle maestranze sono in Piemonte, il 46 per cento in Lombardia, il 13 per cento nel Veneto, e poco meno del 10 per cento in Toscana.

In particolare questa attività industriale determina la vita economica di numerosi comuni, per i quali essa rappresenta sovente l'unica attività, che integra quella agricola. La chiusura quindi di uno stabilimento può in alcuni casi far assumere al comune o ai comuni interessati le caratteristiche tipiche di una zona depressa.

La soluzione della crisi si manifesta pertanto urgente ed improrogabile non solo per i comuni aspetti occupazionali, ma più in generale per le conseguenze di ordine politico e sociale che possono derivare dal suo prolungarsi a decine di comuni ed anche per evitare che tale mano d'opera cerchi altri impieghi nei grandi centri, aggravando così il fenomeno dell'urbanesimo.

Per ciò che concerne i livelli occupazionali, dai dati statistici del Ministero del lavoro risulta che nell'ultimo decennio, tra il 1958 ed il 1967, l'industria tessile italiana (compresi i maglifici e i calzifici, escluso l'abbigliamento) ha perso 37.000 lavoratori; la diminuzione media annuale è stata di circa 3-4.000 unità lavorative.

Se però si considera soltanto l'ultimo quinquennio, la diminuzione risulta più accentuata, e cioè pari ad una media annuale di circa 13-14.000 unità lavorative.

Gli scarti massimi annuali sono stati registrati tra il 1959 ed il 1960 (+20.000 unità) e tra il 1964 ed il 1965 (— 44.000 unità). Nei

primi anni del decennio è prevalsa la tendenza all'aumento dell'occupazione, ma a partire del 1962 la diminuzione è continuata, sia pure con variazioni annuali di ampiezza assai diversa.

Secondo le previsioni delle Associazioni di categoria raccolte dalla Confindustria, tra il 1967 ed il 1971 la riduzione media annua dell'occupazione, sempre riferita all'intero settore tessile, dovrebbe continuare con una perdita annua di circa 8.000 unità lavorative.

Tutti questi dati globali risultano dalla combinazione di indicazioni diverse per singoli sotto-settori tessili. Le perdite di occupazione dell'industria cotoniera sono particolarmente elevate (52.000 lavoratori nell'ultimo decennio, 45.000 lavoratori negli ultimi cinque anni, previsione di un'ulteriore perdita di 25-30.000 lavoratori tra il 1967 ed il 1971), ma vengono parzialmente compensate dall'aumento che si verifica in altre lavorazioni (e particolarmente nell'industria della maglieria ed in quella dell'abbigliamento), che statisticamente non sono considerate tessili.

Comunque — come ho già detto — l'occupazione negli ultimi anni è stata caratterizzata da un lento declino generale a cui si contrappongono espansioni e quindi richieste di manodopera da parte di gruppi di imprese prevalentemente nel Piemonte e nella Lombardia che hanno accumulato notevoli ordinativi dall'estero; imprese che hanno trovato di recente addirittura notevoli difficoltà nel reperimento di operai qualificati e specializzati. Questo fenomeno si può spiegare tuttavia anche con il basso livello di remunerazione vigente in pressochè tutte le lavorazioni dell'industria tessile rispetto agli altri settori tecnologicamente più avanzati.

Il provvedimento governativo, assecondando la ristrutturazione, ha altresì lo scopo di contrastare e capovolgere questa tendenza, assicurando, attraverso una maggiore redditività dell'industria tessile ed una sua maggiore diversificazione, la stabilità ed il miglioramento dell'occupazione e della condizione operaia.

D'altra parte l'evoluzione negativa della occupazione nel settore tessile non è solo italiana. Dobbiamo anzi rilevare che essa per esempio risulta più marcata negli altri Paesi della CEE.

Infatti, fra il 1958 e il 1967, la percentuale media annua di riduzione degli addetti nella CEE è stata la seguente:

	Industria cotone	Industria lana
	—	—
1 - Germania	4,5	2,7
2 - Francia	4,4	3,-
3 - Belgio	4,1	—
4 - Olanda	3,9	3,9
5 - Italia	2,7	1,6

L'evoluzione negativa dell'occupazione nei Paesi della CEE è l'indice più vistoso, ma non certamente l'unico e forse neppure il più importante, della crisi del settore tessile.

Essa ha raggiunto in questi ultimi anni livelli così preoccupanti da indurre la Comunità ad affidare uno studio sul settore al professor De Bandt del Centro di studi delle tecniche economiche moderne di Parigi, sulle cui conclusioni mi sembra opportuno soffermare un poco la nostra attenzione.

Dopo una dettagliata ed acuta analisi delle prospettive della domanda interna ed esterna alla Comunità, della concorrenza internazionale, delle necessità di capitali e della loro utilizzazione, delle strutture produttive, nonché delle previsioni in materia di occupazione, lo studio del professor De Bandt indica le direzioni nelle quali intervenire in modo del tutto particolare per una efficace ristrutturazione dell'industria tessile, imperniata sulla organizzazione della produzione e cioè:

- le strutture settoriali;
- l'industria dell'abbigliamento;
- la congiuntura.

Cito ora testualmente il professor De Bandt:

« *Le strutture settoriali.* — Abbiamo sottolineato a più riprese le profonde trasformazioni che si operano nell'industria tessile:

la mescolanza di fibre da una parte e d'altra parte la crescente importanza dell'impiego finale della produzione.

Le strutture settoriali sono basate essenzialmente sulla distinzione delle fibre. Con lo sviluppo delle mescolanze, le frontiere si sono molto sfumate. Vale a dire che le strutture settoriali sono sfalsate — e in misura crescente — rispetto alla realtà. È questo in particolare il caso dei semi-lavorati (filati e tessuti) che diventano sempre più nettamente intertessili.

A livello dei prodotti finiti, alcune branche di attività — come la maglieria, i tessuti a maglia ed i tappeti — sono totalmente intertessili per quanto riguarda le materie utilizzate e non si differenziano che per la tecnica di produzione o l'impiego finale.

Senza entrare nei dettagli, crediamo di dover affermare che una ristrutturazione delle aziende, secondo i principi sopra enunciati, suppone, contemporaneamente, una trasformazione delle strutture settoriali in senso intertessile. Questa ristrutturazione settoriale dovrà estendersi all'industria dell'abbigliamento.

L'industria dell'abbigliamento. — L'analisi ha messo in luce due punti molto rilevanti:

l'importanza dello sbocco della produzione e la necessità della conquista del mercato per l'industria tessile;

il deterioramento delle bilance commerciali, soprattutto a livello dei prodotti dell'abbigliamento e le sue ripercussioni a monte.

Abbiamo già sottolineato il carattere totalmente artificiale della separazione, a livello di strutture produttive, tra l'industria tessile e l'industria dell'abbigliamento. Per mancanza di informazioni, non si è potuto analizzare l'industria dell'abbigliamento e l'industria tessile si trova in presenza di questo difetto di informazione, almeno in alcuni Paesi.

L'industria dell'abbigliamento costituisce una specie di schermo e l'industria tessile non percepisce che una immagine deformata

del mercato. Alla fine della nostra analisi, dobbiamo sottolineare:

che le prospettive d'avvenire dell'industria tessile passano necessariamente per quelle dell'industria dell'abbigliamento;

che la ristrutturazione delle aziende deve estendersi all'industria dell'abbigliamento. L'organizzazione della produzione in funzione di rendere più facile la vendita, implica la piena conoscenza del mercato e necessariamente un completamento della struttura aziendale dell'industria dell'abbigliamento.

Dobbiamo aggiungere che la mancanza di analisi dell'industria dell'abbigliamento e dei circuiti di distribuzione costituisce il limite più grave del nostro studio.

La conoscenza di ciò che si verifica a valle è indispensabile per comprendere i fenomeni congiunturali.

La congiuntura. — Data l'importanza delle fluttuazioni congiunturali e della loro incidenza sul grado di utilizzazione delle capacità produttive, sul livello e variazioni delle giacenze, sui prezzi e la redditività, e sul commercio esterno, non sembra possibile attuare una politica settoriale che presenta tutte queste variabili, senza integrarla con una azione tendente, se non a dominare, a regolarizzare queste fluttuazioni. Al di là della ristrutturazione delle aziende che deve muoversi in questo senso, una tale azione implica principalmente delle misure sul piano della conoscenza dei movimenti e dell'informazione da un lato e su quello delle pratiche commerciali dall'altro ».

Ho citato integralmente questa parte dello studio del professor De Bandt — indubbiamente serio e sincero — per dimostrare (ove ce ne fosse ancora bisogno) la complessità dei problemi connessi con il riconoscimento dell'industria tessile; complessità dovuta soprattutto al fatto che in questa industria, spesso definita primaria, ma rimasta — anche in Italia — strutturalmente in larga misura ancora legata a tradizioni familiari, lo studio scientifico e razionale dei

fenomeni economici che influiscono sempre di più sulla produzione e sui consumi rappresenta ancora un obiettivo da raggiungere. E perciò, in assenza purtroppo di uno studio come questo sull'industria tessile nel nostro Paese, mi sforzerò di fornire almeno i dati più aggiornati riguardanti il settore.

Per quanto riguarda la diagnosi nell'interno del settore tessile mi pare che esista un giudizio pressochè unanime nell'indicare la coesistenza in esso di problemi congiunturali e soprattutto strutturali.

I problemi congiunturali sono caratterizzati dalla brevità dell'onda ciclica che accelera l'alternarsi di periodi di rallentamento produttivo con quelli di risveglio, in connessione con la manovra delle scorte e delle giacenze, sia presso i produttori che presso i distributori.

Veniamo ora ai dati.

Il 1968 è stata un'annata nel complesso incerta. « Il prodotto lordo è ammontato a 850 miliardi di lire, con un aumento rispetto al 1967 pari al 4,3 per cento in termini monetari cui ha fatto riscontro — dato il diverso livello dei prezzi fra i due anni indicati — un aumento del 4,7 per cento nella valutazione a prezzi costanti.

Al di là delle difficoltà strutturali che gli sono proprie da alcuni anni, il settore è stato influenzato da una scarsa vivacità nei consumi interni, che soltanto in parte è stata compensata dalla domanda aggiuntiva proveniente dal resto del mondo. Quest'ultima, infatti, ha assorbito nel 1968 prodotti per un totale di 742 miliardi di lire contro i 589 miliardi nel 1967 e ciò malgrado l'acutizzarsi della concorrenza internazionale soprattutto nel vasto mercato dei Paesi sottosviluppati.

Quanto all'attività produttiva, le variazioni sono state contrastanti; più in particolare la produzione è diminuita nei settori del cotone (— 5,1 per cento) e delle fibre dure (— 2,0 per cento); è aumentata solo in modesta misura in quella della lana (+1,6 per cento), che ha risentito negativamente, fra l'altro, delle alluvioni abbattutesi nel Biellese, che hanno danneggiato numerose aziende.

In questo quadro, fa spicco l'ulteriore, notevole, espansione di fibre tessili artificiali

e sintetiche (+16,1 per cento) ed il sia pur modesto incremento (+3,2 per cento) registrato dall'industria della seta, nonostante la particolare situazione della bachicoltura e l'inaspettata chiusura delle fonti di rifornimento giapponesi » (1).

L'incertezza congiunturale risulta ancora più evidente se si analizzano i risultati del 1968 delle industrie laniere e cotoniere.

A) INDUSTRIA COTONIERA

a) Produzione

Nel 1968 sono state prodotte 233.248 tonnellate di filati contro 246.751 tonnellate prodotte nel 1967.

In effetti è diminuita soltanto la produzione di filati di puro cotone e di fiocco sintetico, mentre quella delle altre qualità è aumentata e, sia pure di poco (+1,6 per cento), quella dei filanti di fiocco raion, la cui domanda in questi ultimi anni è stata molto contrastata.

Nel 1968 la filatura ha consumato 217.295 tonnellate di cotone, pari all'80,8 per cento del totale delle materie prime immesse in mischia.

La produzione di tessuti è diminuita di 5.760 tonnellate ed anche in questo settore la contrazione produttiva ha interessato soltanto i prodotti di puro cotone e di fiocco, mentre sono in sviluppo gli altri tipi di tessuti.

La domanda del mercato è stata sfavorevole ai tessuti greggi ed a quelli colorati, ossia proprio per quei prodotti che subiscono la maggiore concorrenza delle importazioni.

Tessuti operati per arredamento e per altri usi e copriletti sono le voci che hanno fatto segnare gli incrementi di maggior rilievo.

b) Domanda interna

Nel corso del 1968 al mercato interno sono state consegnate 139.046 tonnellate di filati e 142.349 tonnellate di tessuti. Detti

(1) Relazione Generale sulla situazione economica del Paese - Anno 1968, pag. 23.

quantitativi sono inferiori a quelli del 1967, rispettivamente del 2,5 per cento e del 3,9 per cento.

c) Commercio estero

L'esportazione di prodotti cotonieri ha registrato nel complesso uno sviluppo del 38,1 per cento nel 1968, passando da 37.560 a 51.880 milioni di lire. In particolare la esportazione di filati è aumentata da 22.932 a 33.870 tonnellate, quella di cucirini da 949 a 1.104 tonnellate, quella di tessuti da 8.816 a 10.404 tonnellate e quella dei manufatti da 3.412 a 9.575 tonnellate.

Più calme si sono presentate le importazioni di tessuti, passate da 23.258 a 20.002 tonnellate. In flessione anche l'import di filati da 1.477 a 1.192 tonnellate. Tenendo conto dei cucirini e dei manufatti il totale delle importazioni è diminuito da 29.333 a 25.437 tonnellate.

Nel 1968, pertanto, le esportazioni hanno avuto una notevole importanza per l'industria cotoniera nazionale, in quanto col loro sviluppo hanno permesso di attutire gli effetti della recessione della domanda interna.

d) Consistenza del macchinario

Al 31 dicembre 1968 i fusi a filare installati ammontavano a 4.334.225, contro 4 milioni 332.981 alla fine del 1967.

Il numero dei fusi a ritorcere è diminuito di circa 67.700 unità, come pure è diminuito il numero dei telai installati. Alla fine del 1968 i fusi a ritorcere ammontavano a 851.715 ed i telai a 76.709.

e) Occupazione

Dal 1967 al 1968 il totale dei dipendenti dell'industria cotoniera è diminuito da 128 mila 716 a 120.425 persone. La regressione appare continua in ogni mese: da 125.519 nel gennaio del 1968 a 117.198 nel dicembre dello stesso anno; sempre nello stesso periodo l'occupazione operaia è passata da 112.566 a 104.618 unità.

Nel complesso, confrontando i dati globali del 1968 con quelli del 1967 si rileva:

leggero decremento della produzione: — 5,5 per cento in filatura e — 3,2 per cento in tessitura;

regresso delle vendite all'interno, ma sensibile miglioramento delle vendite per l'estero;

alleggerimento degli *stocks*: del — 12 per cento per i filati e del — 1,5 per cento per i tessuti;

buono sviluppo delle esportazioni di filati tessuti e manufatti e flessione delle importazioni di prodotti di cotone, ma aumento di quelle di prodotti di fibre artificiali e sintetiche;

maggiore specializzazione dell'attività cotoniera con una persistenza di aziende medie e piccole che, se non saranno integrate in complessi più vasti, potranno rappresentare un serio ostacolo alla ristrutturazione del settore.

B) INDUSTRIA LANIERA

a) Produzione

Nel 1968 la pettinatura ha concluso l'annata con un bilancio produttivo globale di 90.878 tonnellate di top con un decremento di — 928 tonnellate rispetto al 1967. La flessione della lavorazione di lana è stata saturata da quella di fibre chimiche secondo alcuni orientamenti della domanda motivati soprattutto da esigenze di prezzo.

Un apprezzabile aumento si è avuto nella produzione di filati pettinati, ammontante complessivamente a 95.565 tonnellate.

Nella filatura cardata la produzione complessiva si è attestata sui livelli dell'anno precedente (tonnellate 140.558 contro 140 mila 922).

Nel comparto della tessitura la produzione globale ha registrato un aumento (+ 5.632 tonnellate) passando da 93.624 a 99.256 tonnellate.

La produzione di feltri e articoli tecnici è stata di 1.302 tonnellate, diminuendo di ben 254 tonnellate rispetto al 1967.

Infine la produzione complessiva di tappeti e *mouquettes* registra un totale di 15.276 tonnellate contro le 14.481 dell'anno precedente. Riassumendo, al modesto arrotondamento della produzione di top, fa riscontro un sostanzioso aumento di quella di filati pettinati (+ 10.753 tonnellate) mentre recede lievemente quella di filati cardati (— 364 tonnellate). In tessitura si mette in evidenza un buon incremento (+ 5.632 tonnellate) della produzione di coperte di lana e una pesante flessione (— 254 tonnellate) produttiva di feltri.

Sono pertanto presenti nel confronto con il 1967 fattori di miglioramento complessivo, anche se non ben ripartiti e non generalizzati; tuttavia il settore è rimasto al di sotto dei livelli produttivi del 1966 particolarmente in pettinatura, in filatura cardata, in tessitura e nei settori coperte e feltri.

b) Commercio estero

Nel 1968 (periodo gennaio-novembre) la esportazione dell'industria laniera ha registrato nel suo complesso un incremento pari all'8,6 per cento, sul 1967, passando da 125 miliardi 747 milioni a 136 miliardi 566 milioni di lire.

In particolare quella dei filati per l'industria e per aguglieria è passata da 15 miliardi 830 milioni a 18 miliardi 601 milioni di lire; quella dei tessuti da 96 miliardi 034 milioni a 103 miliardi 537 milioni; le coperte da 7 miliardi 608 milioni a 7 miliardi 664 milioni, mentre i tappeti hanno registrato un lieve incremento passando da 2 miliardi 338 milioni a 2 miliardi 354 milioni.

Per quanto concerne le importazioni nel loro complesso si è avuta una flessione del — 18,6 per cento rispetto al 1967, passando da 176 miliardi 660 milioni a 148 miliardi 894 milioni. Ciò dimostra che ad un progresso delle esportazioni ha corrisposto una recessione nella domanda interna.

c) Consistenza ed attività del macchinario

Per quanto riguarda il potenziale produttivo al 1° gennaio 1968 le pettinatrici instal-

late erano complessivamente 4.304, i fusi di pettinati 974.604, i fusi di cardato 856.492, i fusi di torcitura 489.226, i telai 25.317.

Le giacenze di fine periodo, indice del ritmo di attività e della dinamica del mercato, non rivelavano che lievi alleggerimenti sia degli *stocks* di lane sucide presso le pettinature, sia degli *stocks* generali di pettinati di lana, con qualche segno di più vivace flessione per le giacenze di pettinato presso le pettinature.

d) Investimenti.

Nel 1968 gli investimenti sono ammontati a 25 miliardi di cui 20,5 di ricostituzione e 4,5 di investimenti netti (2).

Nel quadro di una valutazione complessiva sembra che l'industria laniera abbia avuto nel 1968 un miglioramento, in termini quantitativi, dell'esportazione e un consuntivo sempre limitato del consumo interno, non adeguato all'incremento generale del reddito individuale e della spesa familiare, con il conseguente effetto di inattività di una consistente quota degli impianti di produzione.

Tale industria in definitiva ha tenuto un ritmo inferiore a quello dell'apparato industriale nel suo insieme, con qualche positivo risultato in termini di recupero del terreno perduto nel 1967.

* * *

Il miglioramento congiunturale tessile manifestatosi poi nella seconda metà dell'anno 1968, non diminuisce in alcun modo la necessità della riorganizzazione. Ben noto è — come ho già detto — il carattere ciclico dell'andamento congiunturale tessile, a periodo approssimativamente triennale. D'altra parte, nonostante l'intervenuto miglioramento, la situazione dell'industria tessile italiana continua ad essere nettamente insoddisfacente.

L'indice settoriale della produzione è ancora di poco diminuito tra il 1967 ed il 1968 (— 0,7 per cento); le ultime statistiche

(2) Confederazione Generale dell'Industria Italiana - Previsioni di sviluppo per il 1968-1971.

note, riferite al primo bimestre del 1969, indicano una leggera flessione rispetto al corrispondente periodo del 1968 (gennaio-febbraio 1968 = 99,7, gennaio-febbraio 1969 = 97,5, base 1966 = 100).

Tale miglioramento non può pertanto indurci ad ottimistiche valutazioni che nel tempo potrebbero dimostrarsi illusorie, dato che al fondo della crisi esiste un problema di scarsa redditività. Da una indagine effettuata dall'IMI, risulta, infatti, che da parecchi anni l'industria tessile, ed in modo particolare il comparto laniero, si trova cristallizzata su scadentissimi livelli di redditività e su pressochè inesistenti livelli di remunerazione del capitale di rischio (3).

D'altro canto in tutti i Paesi industrializzati l'industria tessile da molti anni si imbatte in più o meno gravi difficoltà.

Infatti la necessità di favorire, con appositi provvedimenti, il superamento delle difficoltà della industria tessile è stata riconosciuta nei maggiori Paesi industriali: Inghilterra (« Cotton Industry Act » 1959), Stati Uniti (legge detta « Seven points » 1961), Giappone (legge per la riorganizzazione strutturale dell'industria tessile - 1967).

Nell'ambito della CEE sono da menzionare i provvedimenti governativi adottati in Francia nel 1966 a favore dell'industria tessile, i quali hanno dato luogo alla istituzione di « Fonds de rénovation », destinati a promuovere il miglioramento delle strutture industriali e commerciali tessili mediante incentivi alle concentrazioni aziendali ed alla chiusura di imprese non più vitali. Sono anche previste ricerche economiche e tecniche di interesse collettivo settoriale.

In Germania già da parecchi anni sono concessi crediti agevolati, caratterizzati da una maggiore durata e da un più basso tasso di interesse, alle aziende appartenenti a settori nei quali si riscontrano difficoltà strutturali derivanti da una concorrenza internazionale particolarmente aspra, come è appunto il caso dell'industria tessile.

(3) « L'industria tessile » - Un'indagine sui settori cotonieri e laniero in Italia, pag. 212 - Roma, ottobre 1968.

In Olanda, nel 1967, una legge speciale ha disposto prestiti garantiti dallo Stato, pari a circa 25 miliardi di lire, per finanziamenti destinati al rafforzamento strutturale dell'industria del cotone e delle fibre affini, con una moratoria iniziale di 3-5 anni per il pagamento degli interessi. Lo stesso provvedimento dispone altri interventi a favore dell'industria cotoniera e in particolare il finanziamento di alcuni progetti di ricerca tecnica.

I problemi strutturali dell'industria tessile italiana che sono i più caratteristici ed i più importanti, sono dovuti in parte, al mancato adeguamento delle strutture del sistema, e, in parte, nella radicale trasformazione tecnologica che richiede notevoli investimenti di capitali per posto di lavoro.

È fuori di dubbio che l'industria tessile risente tuttora di una struttura che le deriva dalle sue vecchie tradizioni, per cui essa comprende accanto ai grandi e modernissimi complessi, un numero particolarmente rilevante di medie e piccole aziende; il settore cioè è contraddistinto da una elevata polverizzazione aziendale. In particolare, delle 2.763 imprese del settore del cotone risultanti dal censimento del 1961, il 91 per cento non occupa più di 100 addetti, tale incidenza sale al 98 per cento per le laniere, in numero complessivo di 9.718.

Questa polverizzazione del settore in prospettiva va eliminata soprattutto in quanto si è in presenza di una attiva e crescente concorrenza estera. Solo un adeguamento delle dimensioni può consentire ad un settore che viene accentuando la propria fisionomia di industria di capitali, con processi produttivi orientati vieppiù verso forme di automazione, di acquisire le basi tecnico-economiche necessarie alla sua evoluzione. Con questo non si vuole dire che bisogna eliminare le piccole e medie iniziative, ma che bisogna ristrutturarle specializzandone la produzione.

Una delle cause della crisi strutturale dell'industria tessile italiana va individuata — secondo i più autorevoli esperti — nella carenza dell'attività imprenditoriale.

Questo fenomeno si può riscontrare sia nel nostro Paese sia, ancor più frequentemente,

in altri, come tipico dei settori industriali di antica tradizione ed in particolare dove è prevalente la conduzione familiare. I gruppi dirigenti di tali industrie infatti difficilmente, salvo determinate eccezioni, riescono ad adattare la struttura organizzativa delle rispettive imprese alle esigenze imposte dal mercato moderno. Ai problemi imprenditoriali si collegano poi direttamente quelli dei quadri dirigenziali e via via di tutti i livelli successivi, fino alle stesse maestranze. Per tutti esistono motivi sufficienti per giudicare inadeguata ed inadatta la presente qualificazione.

Il problema di una intensificazione degli investimenti, pur essendo presente nel settore tessile, non riveste una importanza decisa, se non per determinate lavorazioni. Nel complesso una notevole intensificazione delle immissioni di capitale si è verificata a partire dal 1956 ed ha portato a realizzare nell'industria tessile ritmi di incremento della produttività per addetto molto elevati: nell'arco di tutto il periodo che va dal 1953 al 1966 l'aumento è stato del 212 per cento circa. Se si tiene conto del permanere nell'industria tessile di dimensioni medie molto ridotte (14 addetti nel 1961), con tutte le implicazioni che questa situazione comporta, si può ritenere considerevole l'incremento di produttività riscontrato, anche se, secondo un recente confronto, esso risulta del 20 per cento inferiore a quello degli altri Paesi della CEE.

I problemi principali dell'industria tessile appaiono invece quelli organizzativi, con in primo piano un'adeguamento delle attività manageriali e di quelle legate al settore commerciale, conseguenti in gran parte della debolezza delle imprese aventi dimensioni medie inadeguate ed in parte dell'arretratezza che caratterizza il settore distributivo e pesa notevolmente sull'innalzamento dei costi e quindi dei prezzi al consumo.

D'altra parte la domanda interna di prodotti tessili si è mantenuta su livelli molto contenuti negli ultimi anni, inferiori rispetto a quello degli altri Paesi industrializzati, anche tenendo conto della differenza nel reddito *pro capite*. Di conseguenza si è venuto a delineare negli ultimi anni nell'industria

tessile italiana una tendenza alla ricerca di sempre nuovi sbocchi sui mercati esteri per la produzione nazionale, tendenza che ha portato indubbiamente al conseguimento di risultati notevoli: nel 1966 sono stati superati i 600 miliardi di esportazioni e, dopo una certa flessione nel corso del 1967, si sono raggiunte l'anno passato quote ancora più elevate.

Il problema principale che si pone oggi per l'industria tessile nazionale è, accanto al proseguimento dello sforzo di penetrazione nei mercati esteri, una sollecitazione della domanda interna soprattutto attraverso una graduale riduzione dei costi, ottenibile attraverso una razionalizzazione dell'apparato produttivo e ancor più della rete di distribuzione.

I problemi organizzativi e strutturali delle attività tessili vanno affrontati peraltro in maniera organica tenendo conto delle necessità di evoluzione del settore e di una nuova più ampia diffusione territoriale.

Per quanto riguarda il primo aspetto occorre tener presente che il futuro dell'industria tessile non potrà che essere caratterizzato da un processo continuo di integrazione, sia di tipo orizzontale (se si tiene conto che la lavorazione delle fibre artificiali e sintetiche ha ormai un peso notevole rispetto a quelle naturali con le quali le prime vengono miscelate e che questo fatto comporta spesso anche la lavorazione affiancata di più fibre naturali) sia di tipo verticale (dal momento che la lavorazione delle fibre tessili tende ad essere oggi sempre più strettamente collegata alla fase della trasformazione dei tessuti in articoli di vestiario, arredamento e abbigliamento in genere). In altri termini vediamo che l'industria tessile diventa sempre più fornitrice in via principale dei vari settori dell'abbigliamento e sempre meno dei consumatori al dettaglio. D'altra parte l'incidenza sempre maggiore delle fibre artificiali e sintetiche nell'industria tessile (secondo previsioni elaborate in sede OCSE tutta l'espansione che si avrà nel consumo di fibre in Europa occidentale entro il 1975 sarà dovuto alle fibre *man-made*), va determinando legami sempre più

stretti tra i vari settori tessili e l'industria chimica.

Per esempio nel 1968, la produzione di fibre tessili artificiali e sintetiche del Gruppo Montecatini Edison — cui hanno essenzialmente concorso Chatillon, Polymer e Rhodiatocce — è ammontata a circa 147.000 tonnellate, pari al 38 per cento della totale produzione nazionale, che nello stesso anno è risultata di 386.000 tonnellate circa.

In particolare la produzione di fibre artificiali del Gruppo è ammontata a 35.000 tonnellate pari al 18 per cento circa di quella nazionale; la produzione di fibre sintetiche del Gruppo è stata invece di 112.000 tonnellate, pari a circa il 57 per cento di quella nazionale.

Nel 1968 le spese di ricerca del Gruppo nel campo delle fibre tessili artificiali e sintetiche sono ammontate a circa 4 miliardi e 250 milioni di lire. Nel 1967 tali spese avevano superato i 4 miliardi di lire, corrispondenti a circa l'80 per cento della spesa globale sostenuta, in Italia, nel settore.

Nel 1967 il Gruppo, per quanto si riferisce al settore in esame, ha depositato 21 domande di brevetto in Italia e 184 all'estero; nel 1968, le domande di brevetto depositate sono state 14 in Italia e 110 all'estero.

La bilancia tecnologica del Gruppo, e cioè la differenza tra introiti ed esborsi per licenze *know how*, nel settore delle fibre tessili artificiali e sintetiche sia nel 1967, sia nel 1968 si è chiusa con un saldo attivo di circa 1 miliardo e 200 milioni di lire.

In questa prospettiva, va allora intesa la necessità di promuovere un sensibile sforzo nel campo della ricerca scientifica applicata ai problemi del settore ed in particolare sia per quanto riguarda il miglioramento delle fibre artificiali, sintetiche o naturali, sia per quanto attiene al progresso tecnologico dei macchinari, come hanno proposto, nel corso dell'esame del disegno di legge da parte della 9ª Commissione, i colleghi Noè, Dosi, Mammucari e Alessandrini.

Ma poichè le dimensioni medie delle imprese tessili, essendo molto ridotte, non permettono a queste un consistente impegno nell'attività di ricerca, occorre sempre di più indirizzarsi verso forme di collabora-

zione come quella — per ricordarne una — del Centro di ricerche laniere recentemente costituito dagli industriali del settore d'accordo col C.N.R.

Per quanto riguarda poi il secondo aspetto bisogna ricordare che fino a tempi molto vicini l'industria tessile è rimasta sostanzialmente localizzata nelle stesse zone, molto ben circoscritte, in cui si era sviluppata nel secolo passato. Soltanto negli ultimi anni si è potuto realizzare una certa diffusione territoriale, in relazione in massima parte a lavorazioni nuove o connesse con i settori chimico o dell'abbigliamento. Tuttavia ancora nel 1965 ben il 60 per cento del totale degli occupati dell'industria tessile si trovavano nelle regioni del triangolo industriale.

* * *

L'espansione del sistema industriale italiano ha portato ad un processo continuo di allargamento e ristrutturazione che, dal punto di vista delle dimensioni delle imprese ha comportato un notevole sviluppo (in termini di produzione, di occupazione ed incremento delle piccole imprese), mentre non ha finora prodotto un adeguato rafforzamento della fascia delle imprese medie. Questo fenomeno è particolarmente accentuato in alcuni settori che appaiono pertanto in condizioni notevolmente difficili, ma interessa, sia pure in misura minore, una parte considerevole della nostra industria, che presenta quindi aspetti di fragilità. Appare evidente pertanto l'inadeguatezza del processo di ristrutturazione fino ad oggi realizzato.

Gli interventi pubblici promossi finora sono stati concepiti con l'intento di affrontare i problemi di specifici settori o di determinate « aree malate » della nostra industria. Sono state predisposte leggi per risanare settori da tempo in grave difficoltà o per ottenere la conversione ad altre produzioni di determinate imprese di certi comparti produttivi o in determinate regioni.

Questi criteri appaiono assolutamente inadeguati in relazione alla problematica che ci troveremo ad affrontare negli anni '70.

Gli interventi per la ristrutturazione industriale dovranno essere rivolti a risolvere problemi di carattere generale e orizzonta-

le, non solo settoriale: così per quanto riguarda le esigenze della ricerca, dell'integrazione delle varie fasi produttive, dell'aumento delle dimensioni medie aziendali. Tali interventi dovranno pertanto investire anche imprese appartenenti a diversi settori merceologici, secondo le esigenze di coordinamento e di connessione dei vari problemi. Bisogna anche al riguardo tener presente che molte delle suddivisioni tradizionali fatte nell'ambito dell'industria, oggi non hanno più alcun senso o quanto meno hanno perso l'importanza di un tempo.

Un efficace processo di ristrutturazione del nostro sistema industriale esige inoltre un diverso indirizzo verso i problemi delle imprese in difficoltà.

L'intervento pubblico non si deve verificare soltanto nel momento in cui « crisi » da lungo tempo latenti si manifestano apertamente, ma potrà essere tanto più valido, quanto più mirerà a prevenire situazioni di crisi potenziali o ad irrobustire strutture industriali che si presentano costituzionalmente fragili, piuttosto che cercare di porre rimedio temporaneo a situazioni di crisi aperta che si manifestano attraverso tensioni economiche e sociali intollerabili, che possono essere superate soltanto con interventi anti-economici di salvataggio.

Questi criteri generali sono stati inclusi sia nelle dichiarazioni programmatiche del presente Governo sia nel « Rapporto preliminare al secondo piano quinquennale » predisposto dal Ministero del bilancio e della programmazione economica.

In tale rapporto si afferma esplicitamente che, data la grande importanza dell'obiettivo di una sostanziale ristrutturazione di una parte del sistema industriale italiano, appare necessario arrivare a definire oltre agli strumenti di politica industriale già disponibili uno nuovo a carattere permanente. L'IMI appare l'Istituto più adatto per svolgere le funzioni caratteristiche di questo tipo di intervento. Si dovrà mantenere un carattere unitario all'azione di promozione, evitando ogni frammentazione per settori e zone geografiche; ciò significa che tale strumento dovrà essere impiegato per agevolare la soluzione dei problemi che emer-

gono in occasione di processi di ristrutturazioni interessanti qualsiasi impresa o gruppi di impresa, indipendentemente dalle caratteristiche merceologiche e dalle zone in cui operino.

Interventi potranno essere estesi anche alla qualificazione o riqualificazione del personale già occupato o in corso di assunzione nelle imprese interessate alla riconversione o alla riorganizzazione, mentre si dovrà escludere la formazione del personale estraneo alle imprese.

Con tale tipo di intervento appare necessario utilizzare, oltre allo strumento del credito agevolato — che sarà fondamentale e per il quale potranno studiarsi nuove forme, specie per quanto riguarda le modalità ed i tempi di restituzione del capitale — in via straordinaria anche forme di erogazione e tecniche di partecipazione al capitale di rischio, rivolte soprattutto a facilitare la mobilità imprenditoriale.

Sembra inoltre opportuno che in determinati casi questo strumento sia affiancato da una società finanziaria cui partecipino l'IMI, in quanto responsabile dell'intervento straordinario per la ristrutturazione industriale, gli Enti di gestione delle partecipazioni statali ed anche gruppi industriali privati. Sarà possibile, così, interessare agli interventi di ristrutturazione anche quelle imprese per le quali solo l'assunzione di responsabilità imprenditoriale e manageriale potrà permettere di accertare le effettive possibilità di sviluppo e le capacità di recepire proficuamente aiuti finanziari esterni a sostegno di un preciso programma di ristrutturazione.

Infine, i criteri per la gestione del fondo dovranno essere individuati nell'ambito degli indirizzi generali della politica industriale indicati dalla programmazione nazionale e delle direttive formulate dal CIPE per quanto riguarda il necessario coordinamento con l'attività di contrattazione programmatica.

* * *

Questi propositi formulavo alcuni mesi or sono, quando ebbi l'onore di sottoporre all'attenzione dei colleghi della 9ª Com-

missione la mia relazione al già citato disegno di legge n. 181, che prevedeva provvedimenti per lo sviluppo dell'economia nazionale.

In base ad essi sarebbe stato senza dubbio opportuno che il caso dell'industria tessile venisse collocato nell'ambito del problema, che è vivo e pressante, della ristrutturazione di tutta la nostra industria o, meglio, di tutta quella che ha bisogno di essere non soltanto sostenuta, ma soprattutto ristrutturata.

Ma lo strumento da me auspicato non è ancora purtroppo a disposizione della nostra politica industriale e, perciò, può essere opportuno ricorrere ancora una volta ad una legge di tipo settoriale per affrontare subito i problemi incombenti dell'industria tessile. Non senza però — a mio giudizio — sfuggire alla necessità di invitare il Governo, con una specifica raccomandazione, di provvedere al più presto a presentare una legge organica per dotare il nostro Paese di un valido e permanente strumento per la ristrutturazione industriale, congegnato magari in modo da essere in grado di « riasorbire » gli interventi settoriali ancora operanti al momento dell'entrata in vigore della legge stessa.

Per il momento, dunque, la soluzione va ricercata sia sul terreno sociale, con interventi diretti a mantenere i livelli occupazionali, sia su quello economico e produttivo, attraverso la ristrutturazione del settore e delle zone a prevalente industria tessile, evitando comunque di « sussidiare » l'agonia di quelle industrie del comparto, che non hanno possibilità di ripresa. L'esperienza, infatti, continua a dimostrare che se gli interventi non sono precisi ed organici, inseriti cioè in una visione programmatica sia pure settoriale, si ha uno sperpero di pubblico denaro, senza benefici nè presenti, nè futuri.

Stabilito perciò che la riorganizzazione e la ristrutturazione del settore tessile presenta carattere di visibile urgenza, ulteriori differimenti apparirebbero ingiustificabili ed avrebbero effetti negativi, anche perchè prolungherebbero un'attesa che ritarda il perfezionamento e l'attuazione dei piani azien-

dali di investimento, che certamente sono già stati predisposti.

È da tutti riconosciuta la necessità e l'urgenza di una intensificazione degli investimenti di ristrutturazione e di ammodernamento. L'industria tessile è tra quelle in cui più rapido è il progresso tecnologico e l'aumento di produttività. Quella che tradizionalmente era un'industria a prevalente impiego di mano d'opera si sta trasformando in un'industria ad alta concentrazione di capitale. L'estrema vivacità della concorrenza interna ed esterna, che spesso assume le caratteristiche della concorrenza anormale per un livello dei prezzi economicamente ingiustificabile, impedisce il reperimento degli ingenti mezzi finanziari adeguati alle esigenze di tale trasformazione. È questa la ragione della crisi settoriale in atto, crisi da intendersi non nel senso di fatale decadimento, ma in quello più proprio di mutazione e di scelta.

In prospettiva detta ristrutturazione potrebbe così configurarsi:

1) attività produttiva di base in gran parte standardizzata e incentrata su imprese a ciclo integrale;

2) centri commerciali comuni e, soprattutto nel settore laniero, più stretti legami con l'industria della confezione in modo che l'offerta sia in grado di influire sistematicamente sulla domanda attraverso lo strumento della moda;

3) prevalente presenza della media-piccola dimensione nel campo delle produzioni caratterizzate da originalità ed esclusività delle lavorazioni.

Tali obiettivi si potranno raggiungere sostenendo i movimenti di concentrazione industriale nel settore, dando favorevole considerazione e sollecitazione ai progetti d'investimento diretti a realizzare una migliore struttura mercantile dell'impresa, finanziando i progetti di razionalizzazione dei processi produttivi, selezionando severamente i progetti di ristrutturazione, in particolare mediante una analisi approfondita dei calcoli di convenienza economica su cui si basano.

Pur con le perplessità che ho poco fa manifestate, il disegno di legge in esame deve

considerarsi favorevolmente, in quanto offre al settore strumenti utili per una sua ristrutturazione e razionalizzazione, in assenza dei quali il processo naturale di sviluppo potrebbe venire gravemente compromesso.

Il provvedimento, adoperando lo strumento creditizio e quello fiscale si articola su tre direttrici:

incentivi per la ristrutturazione delle aziende tessili in qualunque parte del territorio nazionale esse siano ubicate;

incentivi per la riconversione totale o parziale delle industrie tessili, operanti in zone a prevalente industria tessile, nelle quali sussiste od insorge una notevole disoccupazione;

incentivi per quelle aziende non tessili, che andranno ad ubicarsi nelle zone tessili.

Mi sembra che vada particolarmente sottolineata quest'ultima direttrice giacchè la localizzazione di insediamenti industriali sostitutivi nelle zone tessili, oltre ad avviare un necessario processo di diversificazione delle attività produttive che garantisce meglio la stabilità dell'economia di tali zone, tende ad evitare di aggravare ulteriormente il fenomeno dei lavoratori pendolari che, oltre a costituire un notevole supplemento di fatica, si traduce nei fatti in una riduzione del reddito a disposizione della loro famiglia.

Va, d'altra parte, posto in rilievo anche che un tale indirizzo si armonizza con gli indirizzi contenuti nel *memorandum* sulla riforma dell'agricoltura nella CEE.

Definendo le caratteristiche delle regioni semiagricole e indicando l'azione da sviluppare, il documento, al punto 85, dice: « Si tratta di regioni caratterizzate da una attività agricola relativamente considerevole, ma in cui si sviluppa anche una certa attività agricola industriale. La densità demografica è inferiore rispetto alla prima categoria (regioni industriali). Queste regioni rappresentano il 30 per cento circa del territorio della Comunità e comprendono, a seconda dei vari Stati, dal 20-30 per cento a quasi il 60 per cento del territorio nazionale. La percentuale degli agricoltori rispetto alla popolazione attiva oscilla tra il 10 e il 20 per cento.

La manodopera lasciata libera dall'agricoltura, più o meno numerosa a seconda delle regioni, potrà trovare nelle regioni semiagricole un nuovo posto di lavoro redditizio, a condizione che i pubblici poteri prendano le misure necessarie per il mantenimento e lo sviluppo delle attività industriali già esistenti o per l'insediamento di nuove attività economiche.

Generalmente, le infrastrutture e l'ambiente esistenti in queste regioni dovranno essere migliorati mediante interventi pubblici al fine di mantenere l'attività economica ad un livello competitivo. Sarà eventualmente necessario prendere misure per incoraggiare gli investimenti diretti nel settore privato ».

Se consideriamo che nelle regioni definite semiagricole, l'industria esistente è sovente quella tessile — e da epoca più recente anche quella della confezione — appare in tutta evidenza l'urgenza di affrontare, con misure concrete, lo sviluppo industriale di tali zone, anche in previsione di dover successivamente assorbire altra manodopera lasciata libera dall'agricoltura.

* * *

Certo il provvedimento non affronta tutti i problemi, spesso particolari, di questo settore. In Commissione, da parte di qualche collega, si è lamentato che il disegno di legge ha trascurato alcuni irrazionali balzetti che aggravano i costi aziendali, come ad esempio quello, ricordato dal senatore Veronesi, dei diritti sanitari e veterinari alla importazione di lane naturali, sucide, lavate, cascami di lana, peli, setole, crini animali, piume, che con legge del 23 gennaio 1968, n. 30, sono stati elevati da 30 a 700 lire al quintale. Ma a nostro avviso un provvedimento di ristrutturazione non poteva prendere in esame aspetti particolari, che dovrebbero essere affrontati e risolti con un disegno di legge apposito.

Da altre parti si è sostenuto che il provvedimento proposto dal Governo favorisce esclusivamente gli industriali tessili e non gli operai. Ma a me sembra che lo stato di crisi di un settore è sempre pregiudizievole per gli interessi degli operai e la perdita di

occupazione degli ultimi anni nell'industria tessile dimostra con cifre eloquenti questa mia affermazione.

La ristrutturazione del settore e quindi la sua maggiore capacità produttiva e competitiva non può che risolversi in un vantaggio per gli operai, i quali in una situazione espansiva si troveranno in condizioni assai migliori del passato per far valere i loro diritti.

Passando ad esaminare i vari articoli possiamo affermare che le modifiche ad essi apportate dalla Commissione su proposta del vostro relatore e di altri colleghi, hanno migliorato ulteriormente il precedente testo, in modo particolare per quanto attiene all'interesse dei lavoratori ed all'inserimento dell'artigianato tessile ai problemi del quale, seppure non attinenti strettamente alla ristrutturazione industriale, non potevo restare indifferente.

A norma dell'articolo 1 rientrano nel campo di applicazione tutte le imprese dirette alla lavorazione di prodotti tessili, con esclusione del settore della produzione delle fibre sintetiche ed artificiali.

Va rilevato a questo punto che al primo comma dello stesso articolo, su proposta del relatore, è stato inserito il concetto della necessità di un miglioramento della condizione operaia nell'industria tessile.

Lo spirito di questa modifica va ricercato nella necessità di migliorare i rapporti tra operai ed industriali, i quali ultimi dovrebbero prestare maggiore attenzione ai ritmi di lavoro, spesso intollerabili, che vengono praticati nelle loro aziende, a non eludere la legge che vieta il lavoro femminile notturno, a non trascurare il grave fenomeno della tossicità degli ambienti di lavoro.

Mentre, dunque, è necessario richiamare gli Ispettorati del lavoro ad una più assidua vigilanza, occorre pur dire che certe istanze sacrosante dei lavoratori non possono soltanto essere realizzate con legge, ma affidate anche alla capacità contrattuale e di lotta dei sindacati.

L'articolo 2 prevede che le imprese debbono presentare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, piani aziendali di ristrutturazione e

riorganizzazione corredati da una relazione tecnico-finanziaria e dai presunti livelli di occupazione che si raggiungeranno durante ed alla fine della ristrutturazione stessa.

L'ultimo comma dell'articolo, che prevedeva una retroattività della legge non molto corretta sul piano giuridico, è stato sostituito dal seguente:

« I piani possono anche comprendere programmi non attuati per la parte non coperta da precedenti finanziamenti ».

Nelle zone tessili, che saranno determinate entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, del bilancio e della programmazione economica e sulla base delle direttive del CIPE, i piani di riconversione dovranno essere presentati nei termini e con le modalità previste nell'articolo 2 (art. 3).

A proposito della determinazione delle zone a prevalente industria tessile, è necessario che esse siano delimitate con criteri quanto mai obiettivi, non lasciandosi prendere la mano da tendenze elettoralistiche, altrimenti si corre il rischio, diluendo la sfera territoriale degli interventi di frustrare lo spirito informatore della legge e di influire negativamente sulla politica di sviluppo delle aree meridionali, che rimane il problema più scottante degli anni settanta.

A tal proposito si sarebbe potuto prevedere un parametro fisso per la determinazione di tali zone facendo riferimento, per esempio, al rapporto tra manodopera occupata in generale e manodopera impiegata nel settore tessile. Senonchè le situazioni sono talmente varie da zona a zona e negli stessi sottosectori tessili, che l'applicazione di un parametro potrebbe, nella sua attuazione pratica, essere fonte di ingiustizia e di squilibri nell'interno del settore.

Non volendo, d'altra parte, restare troppo nel vago, su mia proposta e di altri colleghi della maggioranza la Commissione ha modificato la precedente dizione come segue:

« Le imprese tessili operanti in zone a prevalente industria tessile, nelle quali sussistano o stiano per insorgere condizioni di

depressione economica o di notevole disoccupazione, possono sottoporre... » mentre su proposta del collega Catellani è stato accolto il principio che le zone saranno definite dal Ministero dell'industria, commercio ed artigianato « su proposta delle Regioni o — fino alla costituzione delle Regioni a statuto ordinario — dei Comitati regionali per la programmazione economica », in coerenza con le prospettive di una organica programmazione territoriale.

L'articolo 3, così modificato dalla Commissione, ha lo scopo di meglio consentire la diversificazione settoriale della produzione in quelle zone in cui l'economia ruota esclusivamente su una attività monosettoriale — in questo caso tessile —, soggetta perciò a negative oscillazioni cicliche. È appena il caso di ricordare che sia il Piano quinquennale che il cosiddetto « Progetto '80 » hanno messo in risalto la necessità di uno sviluppo articolato polisetoriale e non solo territoriale; ed è appunto per questa politica di ristrutturazione polisetoriale che è stato inserito il concetto dinamico di depressione economica di una zona, condizione che può insorgere in ogni momento, allorché il reddito del territorio è sottoposto alle vicende congiunturali di un solo settore, come quello tessile caratterizzato da andamenti ciclici accentuati.

La valutazione circa la rispondenza alle suindicate finalità dei predetti piani, è demandata al Comitato interministeriale previsto dall'articolo 5 della legge n. 623 del 1959, integrato da 3 esperti dei lavoratori e da 3 esperti dei datori di lavoro. Questo Comitato dovrà vagliare i piani presentati sulla scorta delle direttive programmatiche globali del CIPE, tenendo particolarmente conto non soltanto delle condizioni tecniche e finanziarie delle imprese, ma altresì della necessità di evitare eventuali aumenti di capacità produttiva in settori che non fossero in grado di assorbire una più elevata produzione (art. 5). Sembra, pertanto, indispensabile che i piani aziendali di ristrutturazione vengano esaminati globalmente, in modo da poter compiere un esame complessivo della situazione.

Particolarmente opportuno appare perciò l'articolo 6 nel quale si prevede da parte del CIPE un periodico esame dell'andamento occupazionale del settore, previa consultazione delle organizzazioni sindacali, le quali debbono essere messe in grado di rendersi conto delle conseguenze che le innovazioni comportano per i lavoratori.

In relazione alle preoccupazioni che non possiamo non avere circa il livello d'occupazione nell'industria tessile e sulla base delle rilevazioni statistiche che ho riportate, si possono formulare le seguenti osservazioni:

a) la tendenza discendente dell'occupazione nell'industria tessile, complessivamente considerata, appare nel presente e nel prossimo futuro irreversibile;

b) le variazioni di occupazione connesse alle alternative del ciclo congiunturale tessile sono considerevoli;

c) la riduzione dell'occupazione è normalmente contenuta entro limiti tali da non determinare disoccupazione, in senso proprio.

In relazione a quest'ultimo punto si può rilevare che il tasso normale del ricambio del lavoro nelle aziende industriali è dello ordine di grandezza del 10 per cento annuo, ciò che corrisponde, rispetto ai 360.000 lavoratori tessili, a circa 40.000 unità annue. Il rallentamento delle assunzioni dovrebbe quindi essere sufficiente ad attuare la prevista diminuzione di occupazione, senza necessità di ricorrere a licenziamenti per la riduzione di personale.

Il provvedimento legislativo al nostro esame non dovrebbe modificare queste indicazioni. Vi è da osservare anzitutto, che l'accelerazione del processo di rinnovo conseguente all'entrata in vigore delle norme di cui si tratta sarà moderata.

Si prevedono finanziamenti agevolati per 200 miliardi utilizzabili in più anni: la media di circa 50 miliardi annui, se pure preziosa per l'impulso al rafforzamento strutturale del settore, non risulterà sproporzionata rispetto all'attuale normale flusso di investimenti, stimato, attorno a circa 90 miliardi all'anno. Gli effetti della legge saranno d'altra parte necessariamente graduati nel

tempo, per le esigenze connesse alla preparazione dei programmi aziendali, le procedure di esame delle domande di finanziamento, le dilazioni nella consegna e nella messa in opera di nuove attrezzature, eccetera.

Si deve pure tenere presente che la disoccupazione propriamente detta non è tanto determinata dalla graduale riduzione degli organici aziendali, normalmente attuabile mediante il rallentamento delle assunzioni, quanto piuttosto dalla cessazione dell'attività di stabilimenti e di reparti, imposta da una sfavorevole evoluzione congiunturale e dallo squilibrio finanziario delle aziende. In relazione a questa seconda fattispecie, l'entrata in vigore della legge che stiamo esaminando dovrebbe avere effetti positivi, e cioè di salvaguardia dell'occupazione, piuttosto che negativi.

Anche volendo prescindere dall'ovvia considerazione secondo la quale l'aumento degli investimenti rappresenta, a medio ed a lungo termine, quasi sempre una buona garanzia dell'occupazione, è da ritenere che i casi in cui il provvedimento legislativo provocherà qualche licenziamento aggiuntivo, per la accelerata riorganizzazione degli impianti, sarebbero approssimativamente compensati, già a breve termine, dai casi in cui si avrà l'effetto opposto, e cioè la riduzione dei licenziamenti per la possibilità offerta di rinnovare impianti che, in mancanza di agevolazioni finanziarie, dovrebbero essere abbandonati.

Se poi si considera non l'occupazione nelle aziende tessili, ma l'occupazione nelle zone tessili, secondo una prospettiva più sociale che industriale, appare certo che le disposizioni legislative tendenti a facilitare la diversificazione industriale locale stimoleranno nuove iniziative imprenditoriali aventi un benefico effetto riduttivo sul numero dei disoccupati e sulla durata della disoccupazione.

Gli articoli da 7 a 16 si riferiscono alle agevolazioni di ordine finanziario e tributario di cui possono fruire le imprese tessili che partecipano ai piani di ristrutturazione o di riconversione.

Gli articoli 7 ed 8, in particolare, prevedono la concessione da parte dell'IMI — che a

questo scopo sarà autorizzato ad emettere obbligazioni per l'importo nominale massimo di 200 miliardi di lire — di un finanziamento a tasso agevolato (4%) per una parte degli investimenti, secondo aliquote decrescenti in funzione dell'aumento degli investimenti stessi. L'onere eccedente il 4% sarà a carico dello Stato.

A questo proposito mi è sembrato opportuno chiarire meglio la portata dell'articolo 8, in modo che l'interesse corrisposto dalle aziende fosse effettivamente il 4 per cento, senza ulteriori aggravii per diritti di commissione ed eventuali altri aggiuntivi; perciò ho presentato unitamente ad altri colleghi un emendamento, accolto dalla Commissione, che aggiunge alla fine del primo comma le parole: « comprensivo di ogni gravame accessorio e spesa ». Una formulazione simile è stata adottata per il secondo comma dell'articolo 11.

L'articolo 11 disciplina la terza ipotesi sopra menzionata, quella cioè di agevolazioni concesse ad imprese diverse da quelle tessili per l'impianto o l'ampliamento di stabilimenti industriali nelle zone a prevalente industria tessile.

Esso prevede la possibilità, entro tre anni dalla data dei decreti previsti dal comma 2° dell'articolo 3, di finanziamenti agevolati — previsti dall'articolo 5 della legge 30 luglio 1959, n. 623 — da parte di istituti abilitati all'esercizio del credito a medio termine. Trattasi di una innovazione atta a consentire il possibile integrale assorbimento della manodopera che dovesse rimanere disoccupata in conseguenza dell'attuazione dei piani di ristrutturazione.

A questo punto mi sembra quanto mai opportuno ribadire quanto ho detto circa la delimitazione delle zone tessili, che deve essere effettuata con criteri di massima scrupolosità al fine di non consentire, attraverso una innaturale espansione delle zone tessili, ubicazioni di iniziative imprenditoriali in territori già sufficientemente industrializzati.

La delimitazione, pertanto, andrebbe effettuata in base ad un quadro coordinato degli interventi da effettuare soprattutto in gruppi di comuni economicamente omogenei. Sarebbe questo uno stimolo per inquadrare i

problemi in una visione globale di politica tessile.

Le esenzioni di carattere fiscale (artt. 12-17) possono essere così sintetizzate:

esenzione decennale dell'imposta sul reddito per la conversione totale in nuovi stabilimenti industriali destinati ad attività diverse da quella tessile;

esenzione decennale dell'imposta sul maggior reddito derivante dall'ampliamento o dalla parziale riconversione;

altre agevolazioni fiscali tra le quali quelle di cui alla legge 18 marzo 1965, n. 170 riguardanti le fusioni e le concentrazioni di società commerciali;

sospensione temporanea delle norme che prevedono il trasferimento all'ENEL degli impianti di autoproduzione utilizzati per meno del 70 per cento.

Il disegno di legge chiude la cerniera degli interventi con due norme di notevole importanza ai fini della salvaguardia dell'occupazione operaia e della loro riqualificazione professionale.

L'articolo 19, infatti, estende automaticamente ai lavoratori delle aziende tessili in corso di ristrutturazione o conversione gli interventi sociali di cui alla legge 5 novembre 1968, n. 1115 (mantenimento dei due terzi della paga per gli operai sospesi dal lavoro o lavoratori ad orario ridotto; assegni familiari ai disoccupati, assistenza ai licenziati, pre-pensionamento a 57 anni, eccetera).

Tale articolo è stato ulteriormente migliorato, poichè la Commissione ha accolto un emendamento, da me presentato unitamente ad altri colleghi della maggioranza, con il quale il mantenimento dei due terzi della paga è stato portato al limite di nove mesi, contro i sei previsti dal testo governativo.

L'articolo 20 prevede corsi di riqualificazione professionale. Questa introduzione è molto importante poichè nel settore scarseggia il personale qualificato. Gli uffici di collocamento, infatti, spesso non sono in grado di soddisfare le richieste delle aziende tessili.

La deficienza della qualificazione nel settore tessile è dovuta, a mio avviso, al fatto che gli Istituti professionali generalmente

avviano a mestieri più comuni (ed in special modo alla meccanica) trascurando, forse per mancanza di attrezzature, i tessili, mentre gli Istituti tecnici avviano alla specializzazione nei settori elettrici, meccanici, elettronici, chimici. Sorge quindi la necessità che il Ministero del lavoro istituisca frequentemente dei corsi teorici di qualificazione, non di specializzazione, da svolgere eventualmente presso le aziende.

Ma proprio per le carenze ricordate l'articolo 20 mi sembra abbia un significato positivo, poichè fa obbligo alle aziende ammesse ai benefici previsti dalla legge di aprire corsi di riqualificazione della manodopera che rimanga disoccupata a seguito dell'attuazione dei piani di ristrutturazione o di conversione. Le modalità dei corsi, a seguito di un emendamento presentato da me unitamente ad altri colleghi della maggioranza, dovranno essere stabilite d'intesa con le organizzazioni sindacali territorialmente interessate.

In verità la nuova formulazione di tutto l'articolo ha suscitato qualche perplessità tecnica non solo fra alcuni colleghi, ma anche nel rappresentante del Governo, per cui se in Aula si vorrà pervenire a una formulazione tecnicamente più idonea, non sarò certamente io ad oppormi.

* * *

Un discorso a parte meritano i problemi dell'artigianato tessile.

A me sembra che l'inserimento *sic et simpliciter* degli artigiani tessili in un provvedimento concernente la ristrutturazione, la riorganizzazione e la conversione dell'industria tessile, non sia conforme allo spirito informatore del disegno di legge d'iniziativa del Governo ed alle esigenze per le quali è stato presentato.

Ho già affermato che la crisi strutturale che da lungo tempo investe l'industria tessile italiana è dovuta principalmente alla polverizzazione aziendale ed alla conseguente scarsa redditività degli investimenti.

Tenendo presente questa realtà il provvedimento proposto dal Governo tende ad incidere sulla stessa, favorendo un processo di

ampliamento delle dimensioni aziendali attraverso « l'ammodernamento e la ristrutturazione interna di singole imprese » ... « la fusione di società di qualunque tipo », eccetera (art. 2).

È indubbio, infatti, che l'industria tessile italiana non potrà assumere le opportune nuove dimensioni, se non in una prospettiva di concorrenza internazionale molto estesa e di strutture (produttive e di mercato) integrate a livello sovranazionale.

I problemi dell'artigianato tessile, in effetti, per l'alta specializzazione della sua produzione e l'elevato livello qualitativo, sono molto diversi da quelli dell'industria.

Non si tratta infatti di ristrutturare o convertire la produzione artigiana, ma di ammodernare gli impianti.

A questo fine esiste per le imprese artigiane dal 1952 una legge per il finanziamento agevolato al tasso del 3 per cento degli investimenti destinati all'impianto, all'ampliamento e all'ammodernamento dei laboratori (compreso l'acquisto di macchine ed attrezzi) ed alla formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti.

In tutti questi anni tale forma di agevolazione ha dato risultati soddisfacenti, così come è stato riconosciuto dalle stesse associazioni artigiane di categoria.

Nel solo biennio 1966-1967 sono state finanziate dall'Artigianocassa, per le sole imprese tessili e dell'abbigliamento, 2778 operazioni per un totale di 7 miliardi e 702 milioni di lire.

Non si avverte, pertanto, nel settore artigiano la carenza di credito agevolato per il finanziamento degli investimenti, ma il problema più urgente è quello di concedere particolari agevolazioni per il credito di esercizio, giacchè questa forma di sostegno è quanto mai necessaria per poter mettere le imprese artigiane in condizioni di svolgere con tranquillità il proprio lavoro senza dover ricorrere, e con grandi difficoltà, al credito ordinario effettuato dalle banche.

Ma questo problema, seppure urgente, mi sembra che sia da risolvere con un provvedimento particolare, che potrebbe consistere

nel creare presso l'Artigianocassa una apposita sezione per il credito di esercizio.

A questo proposito mi riservo di presentare in Aula, a titolo personale, il seguente ordine del giorno:

« Il Senato,

considerata la necessità di disporre di particolari agevolazioni per il credito di esercizio alle imprese artigiane al fine di metterle in condizioni di poter svolgere con tranquillità il proprio lavoro senza dover ricorrere con grandi difficoltà e non sempre con successo, al credito ordinario effettuato dalle banche,

impegna il Governo ad istituire presso l'Artigianocassa una apposita sezione per il credito di esercizio ».

Ma seppure un inserimento indiscriminato delle imprese artigiane tessili non sarebbe stato opportuno, tuttavia non potevano sfuggire alla sensibilità politica del relatore e della 9ª Commissione i problemi particolari del settore, per cui, senza intaccare lo spirito informatore del disegno di legge, si sono volute predisporre, su proposta mia e di altri colleghi, alcune forme di agevolazione, approvate dalla Commissione.

È stata prevista, infatti, la partecipazione delle aziende artigiane tessili (che presentano un programma di produzione e di investimenti, indicante anche il costo ed il tipo dei nuovi macchinari ed attrezzature che intendono acquisire) al fondo di 200 miliardi per il finanziamento IMI al tasso del 4 per cento, fino alla concorrenza massima di 5 miliardi. Per le operazioni fino a 100 milioni il finanziamento agevolato potrà coprire l'80 per cento dell'investimento.

È stato altresì stanziato un fondo di un miliardo di lire suddiviso in 5 esercizi per l'erogazione di contributi a fondo perduto. Il 5 per cento di detto fondo verrà destinato per l'azione di assistenza tecnica che lo ENAPI da più anni svolge, con efficacia, a favore dell'artigiano (art. 21).

La Commissione ha altresì approvato altri due emendamenti, presentati dai colleghi Piva e Bertone: il primo per favorire la costituzione di consorzi tra le imprese artigiane

per l'approvvigionamento delle materie prime e semilavorate e per il servizio di vendita di prodotti artigianali (lettera e) articolo 2); il secondo affinché siano organizzati presso l'INIASA corsi professionali di qualificazione e riqualificazione per i titolari ed i dipendenti delle imprese artigiane del settore tessile, che intraprendano processi di riconversione e ristrutturazione (articolo 20).

* * *

Un giudizio positivo sul disegno di legge governativo non può non escludere un parere affermativo nei confronti dei disegni di legge n. 196 d'iniziativa dei senatori Secchia ed altri e n. 355 d'iniziativa dei senatori Filippa ed altri, che con il disegno di legge n. 631 sono in netto contrasto per impostazione e finalità.

Il disegno di legge n. 196 propone nel settore tessile complessivamente considerato (chimico, tessile, confezioni, distribuzione) la costituzione di un ente pubblico che dovrebbe predisporre un piano quinquennale idoneo a promuovere e a dirigere, attraverso le aziende a partecipazione statale, il processo di riorganizzazione complessiva del settore; a controllare gli investimenti ed i programmi dei gruppi privati; a sostenere le piccole e medie aziende del settore.

Alcune obiezioni di fondo si possono muovere all'impostazione del provvedimento. Il voler creare un ente pubblico con il compito formulare ed attuare un piano quinquennale settoriale e contemporaneamente sottrarlo alle direttive del CIPE, per affidarlo ad un nuovo Comitato dei ministri, il quale dovrebbe anche esaminare e controllare i piani di investimento delle grandi imprese pubbliche e private del settore, appare in stridente contrasto con le norme istituzionali sui cui si fonda la programmazione nazionale.

D'altra parte prevedere per il settore tessile la sostituzione del CIPE con un altro organismo, porterebbe ad isolare il settore dal contesto economico generale, dato che questo nuovo organismo, per la sua stessa

natura, avrebbe una visione parziale dei problemi.

Considerando, altresì, gli scopi dichiaratamente dirigistici dell'Ente tessile proposto, non si può non rilevare che esso verrebbe a porsi fuori della realtà politica attuale del nostro Paese.

Il disegno di legge n. 355 segue la stessa impostazione del precedente, con la sola differenza che l'Ente avrebbe quale suo unico scopo di promuovere ed organizzare in un solo organismo, alle sue dipendenze, le industrie a partecipazione statale sia delle fibre tessili che delle confezioni.

In realtà entrambi i disegni di legge intendono proporre una via di sviluppo economico nel settore tessile in netto contrasto con i programmi e con le impostazioni di politica economica dell'attuale Governo e della maggioranza che lo sostiene.

D'altra parte il processo di ristrutturazione del settore tessile, perchè sia valido, non deve necessariamente svolgersi sotto la tutela ed i condizionamenti di un Ente pubblico, nè promuovendo o favorendo un assorbimento delle aziende private da parte di quelle pubbliche; e ciò anche in considerazione del fatto che le imprese pubbliche, fino ad oggi, sia sotto il profilo dell'efficienza, sia sotto quello della redditività, non si sono discostate da quella che è la tendenza in atto in tutto il settore.

È ovvio che con ciò non si vuole affermare che il processo di ristrutturazione deve avvenire al di fuori delle direttive e degli orientamenti dei poteri pubblici. Anzi, proprio per l'interesse pubblico che tale processo riveste, lo Stato deve farsi garante del suo successo. Esso però non è in alcun modo legato alla scomparsa o alla riduzione drastica del settore privato in tale tipo di industria.

Del resto « istituti per lo sviluppo delle partecipazioni statali in campo tessile » esistono già e sono l'IRI e l'ENI.

Negli ultimi anni essi hanno impegnato non pochi capitali nella ristrutturazione delle proprie aziende tessili. E ciò non ostante non solo tali aziende non sono riuscite a fronteggiare la crisi in atto nel settore, ma non sono riuscite, negli ultimi sei anni, nep-

pure a impedire una notevole riduzione del numero delle maestranze, che sono passate da 18.700 unità nel 1963 a 16.215 unità nel 1968, con una diminuzione, quindi, del 12 per cento.

Altre osservazioni sarebbe possibile fare nei confronti dei due disegni di legge n. 196 e n. 355.

Per esempio, per quanto riguarda il disegno di legge n. 355, in evidente contraddizione con l'obiettivo del blocco dell'occupazione al 1968, cui mira l'istituzione del nuovo ente proposto, sta lo stanziamento di 10 miliardi previsto all'articolo 11 per provvedere all'integrazione guadagni di quei « lavoratori delle aziende tessili che nel corso dell'attuazione dei processi di ristrutturazione del settore rimanessero inoperosi o sospesi » (artt. 7 e 10), nonchè la possibilità di ottenere la pensione di vecchiaia a 45 anni per le donne e a 50 per gli uomini (art. 7). Queste ipotesi di lavoratori inoperosi, sospesi o pensionati in anticipo, dovrebbe in effetti porsi in misura minore nel caso di un ente che ha come scopo « la dilatazione e la qualificazione dell'occupazione, una inversione di tendenza, un'espansione produttiva delle imprese pubbliche tale da poter assorbire i lavoratori delle imprese private ».

Nè mi sembra che possa attribuirsi altro valore, all'infuori del propagandistico e del demagogico — nell'attuale situazione poli-

tica del nostro Paese — all'attribuzione al Consiglio di controllo, composto di soli lavoratori, di poteri di veto sulle decisioni prese dal Consiglio di amministrazione (articolo 2).

Ma l'osservazione di fondo che — a mio giudizio — va rivolta ai due disegni di legge che stiamo esaminando è che ambedue propongono l'istituzione di un Ente tessile, senza specificare chiaramente se esso dovrebbe avere carattere imprenditoriale oppure di generica azione di promozione.

Nel primo caso, la concezione di un ente di settore — anche per le considerazioni che ho svolte occupandomi del disegno di legge d'iniziativa del Governo — non tiene conto dell'esperienza maturata nell'industria moderna, che ha chiaramente indicato nel gruppo manifatturiero polisettoriale la forma più adatta a perseguire una strategia industriale efficace. Nel secondo caso — a parte l'angustia di un intervento puramente settoriale — esso mi sembra che nascerebbe pressochè privo di strumenti effettivamente incisivi.

Mentre, dunque, ribadisco — secondo il mandato affidatomi dalla 9^a Commissione — il mio parere positivo nei confronti del disegno di legge n. 631, non posso che esprimere parere negativo nei confronti dei disegni di legge n. 196 e n. 355.

MINNOCCI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE N. 631

TESTO DEL GOVERNO

Ristrutturazione, riorganizzazione e conversione dell'industria tessile

Art. 1.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le imprese tessili possono sottoporre all'approvazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato piani aziendali di ristrutturazione e riorganizzazione destinati a migliorare la produzione e ad accrescere la capacità competitiva, assicurando al massimo possibile il livello di occupazione.

Sono considerate tessili, agli effetti della presente legge, le imprese la cui attività produttiva è diretta alla trattura della seta e alla lavorazione di fibre e di prodotti tessili di cui alla sezione XI della tariffa dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, compresi quelli indicati alle lettere *d)*, *e)*, *g)*, *h)*, *i)*, *k)*, *l)*, *n)*, *o)*, *q)* ed *r)* della nota 1.

Art. 2.

Il piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, presentato da una o più imprese tessili e corredato da una relazione tecnico-finanziaria, oltre che indicare i presunti livelli di occupazione che si avranno nel corso e alla fine della sua attuazione, deve prevedere, congiuntamente od alternativamente:

a) l'ammodernamento e la ristrutturazione interna di singole imprese, le cui dimensioni siano già idonee per il conseguimento, attraverso l'attuazione del piano, delle finalità indicate dall'articolo 1;

b) la fusione di società di qualunque tipo, esistenti alla data di entrata in vigore

DISEGNO DI LEGGE N. 631

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione dell'industria e dell'artigianato tessili

Art. 1.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le imprese tessili possono sottoporre all'approvazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato piani aziendali di ristrutturazione e riorganizzazione destinati a migliorare la produzione, ad accrescere la capacità competitiva, assicurando il massimo possibile livello di occupazione, ed a migliorare la condizione operaia.

Identico.

Art. 2.

*Identico:**a) identico;**b) identico;*

(Segue: Testo del Governo)

della presente legge, attuata sia mediante la costituzione di una società nuova, sia mediante la incorporazione di una o più società in altra già esistente;

c) l'apporto di complessi aziendali, da parte di imprese di qualunque tipo, in società già esistenti o da costituire;

d) la costituzione, preordinata o comunque funzionalmente collegata all'attuazione di programmi di specializzazione o integrazione dei processi produttivi delle singole imprese, di società incaricate del servizio di approvvigionamento delle materie prime e semilavorate, del servizio di vendita dei prodotti e di altri servizi comuni per conto delle imprese medesime.

Le nuove società risultanti dalle fusioni, le società incorporanti, le società destinatarie degli apporti e le società incaricate dei servizi devono essere costituite in forma di società per azioni o a responsabilità limitata e devono avere per oggetto esclusivamente l'esercizio di attività relative al settore tessile.

I piani possono anche comprendere programmi per i quali sia stato concesso o deliberato un finanziamento a medio termine successivamente al 1° luglio 1968.

Art. 3.

Le imprese tessili operanti in zone a prevalente industria tessile, nelle quali sussista o insorga una notevole disoccupazione in conseguenza di licenziamenti o riduzione di lavoro già disposti o in corso, possono

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

c) *identico*;

d) *identico*;

e) la costituzione di consorzi tra le imprese artigiane per l'approvvigionamento delle materie prime e semilavorate e di altri servizi comuni interessanti le imprese e per il servizio di vendita di prodotti artigianali.

Per le imprese artigiane tessili il piano potrà essere costituito da un programma di produzione e di investimenti, indicante anche il costo e il tipo dei nuovi macchinari e attrezzature che le imprese intendono acquisire.

Identico.

I piani possono anche comprendere programmi non attuati per la parte non coperta da precedenti finanziamenti.

Art. 3.

Le imprese tessili operanti in zone a prevalente industria tessile, nelle quali sussistano o stiano per insorgere condizioni di depressione economica o di notevole disoccupazione, possono sottoporre all'approva-

(Segue: *Testo del Governo*)

sottoporre all'approvazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, unitamente ai piani di ristrutturazione e di riorganizzazione o indipendentemente da essi, piani di conversione parziale o totale in attività industriali diverse da quelle indicate nel secondo comma dell'articolo 1.

Le zone di cui al comma precedente sono determinate con uno o più decreti, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, del bilancio e della programmazione economica, sulla base delle direttive del Comitato interministeriale per la programmazione economica.

I piani di conversione e i piani di ristrutturazione e riorganizzazione che prevedono la conversione parziale devono essere presentati entro sei mesi dalla data dei suddetti decreti.

Art. 4.

Il piano di conversione, presentato da una o più imprese e corredato da una relazione tecnico-finanziaria, oltre che indicare i presunti livelli di occupazione che si avranno nel corso e alla fine della sua attuazione, deve prevedere congiuntamente o alternativamente:

a) l'adeguamento o la sostituzione totale o parziale degli impianti e delle attrezzature;

b) la fusione di società di qualunque tipo, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, attuata sia mediante la costituzione di una società nuova, sia mediante la incorporazione di una o più società in altra già esistente;

c) l'assunzione da parte di imprese di qualunque tipo di partecipazioni, mediante

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

zione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, unitamente ai piani di ristrutturazione e di riorganizzazione o indipendentemente da essi, piani di conversione parziale o totale in attività industriali diverse da quelle indicate nel secondo comma dell'articolo 1.

Le zone di cui al comma precedente sono determinate con uno o più decreti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, del bilancio e della programmazione economica, sulla base delle direttive del Comitato interministeriale per la programmazione economica, e su proposta delle Regioni o — fino alla costituzione delle Regioni a statuto ordinario — dei Comitati regionali per la programmazione economica.

Identico.

Art. 4.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

apporti in società già esistenti o da costituire.

Nelle ipotesi di cui alle lettere *b)* e *c)* il piano deve prevedere che le società risultanti dalle fusioni, le società incorporanti o le società destinatarie degli apporti impiantino nuovi stabilimenti industriali nelle zone di cui all'articolo 3, ovvero amplino quelli ivi esistenti. Le società stesse devono essere costituite in forma di società per azioni o a responsabilità limitata e avere per oggetto attività diverse da quelle indicate nel secondo comma dell'articolo 1.

Art. 5.

La valutazione della rispondenza dei piani alle finalità previste dalla presente legge, alle esigenze della programmazione e alla tutela della occupazione operaia, sulla scorta delle direttive programmatiche globali del CIPE, è demandata al Comitato interministeriale di cui all'articolo 5 della legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni e integrazioni, il quale dovrà provvedervi entro sei mesi dalla scadenza dei termini previsti per la presentazione dei piani stessi. Il predetto Comitato sarà integrato a questo fine da sei esperti del settore tessile nominati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da scegliersi pariteticamente tra rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro.

Agli effetti della razionalità ed efficacia degli interventi si terrà conto, avvalendosi delle risultanze di apposite indagini, delle condizioni tecniche e finanziarie delle imprese e della necessità di evitare aumenti della capacità produttiva nei settori in cui quella esistente risulti utilizzata solo parzialmente.

Art. 6.

Presso il Comitato dei ministri per la programmazione economica saranno effettuati ciascun anno, o a periodi più brevi, su ri-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 5.

Identico.

Art. 6.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

chiesta delle organizzazioni sindacali dei lavoratori o degli imprenditori, esami periodici dell'andamento dell'occupazione nel settore tessile e nelle zone a prevalente industria tessile, con riferimento all'attuazione, nel loro complesso, dei piani previsti dalla presente legge.

Le organizzazioni sindacali predette saranno, in ogni caso, consultate al fine dell'esame della situazione e della predisposizione delle relative direttive.

Art. 7.

Le imprese che partecipano ai piani di ristrutturazione, di riorganizzazione e di conversione debitamente approvati e le società di cui al secondo comma dell'articolo 2 e al secondo comma dell'articolo 4, quali ne siano le dimensioni e l'ubicazione, possono ottenere finanziamenti dall'Istituto mobiliare italiano.

A tal fine, il predetto Istituto è autorizzato ad emettere fino al 31 dicembre 1972, in una o più volte, obbligazioni per un importo nominale massimo di 200 miliardi di lire, con le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 14 gennaio 1965, n. 1, convertito nella legge 11 marzo 1965, n. 123.

I finanziamenti previsti dal primo comma del presente articolo possono essere concessi in misura proporzionale alle spese occorrenti per la realizzazione dei piani, e non superiore alle seguenti aliquote:

- 70 per cento fino a 500 milioni di lire;
- 60 per cento per la parte eccedente i 500 milioni di lire fino a 3 miliardi di lire;
- 50 per cento per la parte eccedente i 3 miliardi di lire.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 7.

Le imprese che partecipano ai piani di ristrutturazione, di riorganizzazione e di conversione debitamente approvati e le società di cui al terzo comma dell'articolo 2 e al secondo comma dell'articolo 4, quali ne siano le dimensioni e l'ubicazione, possono ottenere finanziamenti dall'Istituto mobiliare italiano.

A tal fine, il predetto Istituto è autorizzato ad emettere fino al 31 dicembre 1972, in una o più volte, obbligazioni per un importo nominale massimo di 200 miliardi di lire, con le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 14 gennaio 1965, n. 1, convertito nella legge 11 marzo 1965, n. 123. Sull'importo di lire 200 miliardi di cui al presente comma l'Istituto è altresì autorizzato a concedere finanziamenti a imprese artigiane tessili sino ad un ammontare totale di lire 5 miliardi.

Identico.

I finanziamenti alle imprese artigiane tessili possono essere concessi in misura non

(Segue: *Testo del Governo*)

Nella ipotesi prevista nell'ultimo comma dell'articolo 2, i finanziamenti potranno comprendere anche l'importo occorrente per la esecuzione di quelli già deliberati o per la estinzione di quelli già concessi.

Art. 8.

Lo Stato concorre agli oneri derivanti dai finanziamenti previsti nel precedente articolo mediante la corresponsione alle imprese che ne beneficeranno, per l'intera durata dei finanziamenti stessi e comunque per un periodo non eccedente i 15 anni, di un contributo nel pagamento degli interessi in misura tale da ridurre l'onere a carico delle imprese al 4 per cento annuo.

Il contributo è concesso con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta del Comitato interministeriale previsto dall'articolo 5 della legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni. Nel periodo di ammortamento il contributo è pagato per il tramite dello Istituto mobiliare italiano, alla scadenza delle annualità relative a ciascun finanziamento, in misura costante pari alla differenza tra la rata dovuta dall'impresa in base al tasso contrattuale, nella misura stabilita dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio per le operazioni di cui alla citata legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni, e la rata calcolata per un piano di ammortamento al tasso del 4 per cento. Nel periodo di somministrazione e fino a quando non abbia avuto inizio l'ammortamento il contributo è annualmente corrisposto per lo stesso tramite e calcolato con riferimento alla data e all'ammontare di ciascuna somministrazione al tasso risultante dalla differenza tra il tasso contrattuale e il 4 per cento.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

superiore all'80 per cento, fino a lire 100 milioni.

Soppresso.

Art. 8.

Lo Stato concorre agli oneri derivanti dai finanziamenti previsti nel precedente articolo mediante la corresponsione alle imprese che ne beneficeranno, per l'intera durata dei finanziamenti stessi e comunque per un periodo non eccedente i 15 anni, di un contributo nel pagamento degli interessi in misura tale da ridurre l'onere a carico delle imprese al 4 per cento annuo, comprensivo di ogni gravame accessorio e spesa.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 9.

Ai finanziamenti concessi ai sensi della presente legge sono estese, in quanto applicabili, le norme contenute negli articoli 6 e 9, secondo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, e successive modificazioni.

In caso di estinzione anticipata volontaria totale di un finanziamento ovvero di espropriazione forzata ovvero di fallimento di una impresa finanziata, il pagamento del contributo di interesse cessa, rispettivamente, a partire dalla data di estinzione o dalla data della ripartizione finale dell'attivo. In caso di estinzione anticipata volontaria parziale di un finanziamento il contributo di interesse è proporzionalmente ridotto.

Art. 10.

Il Ministro del tesoro, previo parere del Comitato di cui al decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, può concedere all'Istituto mobiliare italiano la garanzia sussidiaria dello Stato sui finanziamenti di cui alla presente legge.

Si applicano, in quanto compatibili con la presente legge, le disposizioni della legge 4 febbraio 1956, n. 54, senza la limitazione prevista per gli interessi di mora dall'articolo 5 della legge stessa e compresa la facoltà per il predetto Comitato di consentire nel corso dei finanziamenti proroghe alla durata delle garanzie sussidiarie dello Stato.

In relazione alla garanzia sussidiaria dello Stato non si applicano le disposizioni dell'articolo 1957 del codice civile.

In caso di morosità delle imprese finanziate o in attesa del pagamento conseguente alla operatività della garanzia sussidiaria dello Stato, l'Istituto mobiliare italiano, senza che ciò abbia alcuna conseguenza sui rapporti con le imprese e con i terzi, ha la facoltà di utilizzare temporaneamente le disponibilità del fondo di riserva di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 11 settembre 1947, n. 891, nonchè quelle derivanti dal-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 9.

Identico.

Art. 10.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

le gestioni di cui alla legge 3 dicembre 1948, n. 1425, e alla legge 18 aprile 1950, n. 258.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con l'Istituto mobiliare italiano.

Alle obbligazioni, ai finanziamenti, alle convenzioni e alle operazioni tutte previste nel presente articolo e a quelle inerenti all'adempimento di condizioni richieste dall'Istituto mobiliare italiano si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 14 gennaio 1965, n. 1, convertito nella legge 11 marzo 1965, n. 123, nonché all'articolo 3 della legge 23 dicembre 1966, numero 1133.

Art. 11.

Entro tre anni dalla data dei decreti previsti dal secondo comma dell'articolo 3, gli istituti abilitati all'esercizio del credito a medio termine possono concedere, nei casi non rientranti nell'articolo 7, finanziamenti per l'impianto o l'ampliamento, nelle zone di cui allo stesso articolo, di stabilimenti industriali destinati all'esercizio di attività diverse da quelle indicate nel secondo comma dell'articolo 1.

A tali finanziamenti si applicano in ogni caso le disposizioni, i limiti, i criteri e le modalità più favorevoli previsti per l'applicazione della legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni e integrazioni. Nei casi in cui l'impianto o l'ampliamento di cui al primo comma consentono l'occupazione di oltre 200 dipendenti il limite del finanziamento potrà essere elevato a lire tre miliardi. Il tasso di interesse non potrà in ogni caso essere superiore al 4 per cento.

I contributi in conto interessi che saranno erogati ai sensi della presente legge a valere sui fondi stanziati con la legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni e integrazioni, non saranno computati agli ef-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 11.

Identico.

A tali finanziamenti si applicano in ogni caso le disposizioni, i limiti, i criteri e le modalità più favorevoli previsti per l'applicazione della legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni e integrazioni. Nei casi in cui l'impianto o l'ampliamento di cui al primo comma consentono l'occupazione di oltre 200 dipendenti il limite del finanziamento potrà essere elevato a lire tre miliardi. Il tasso di interesse non potrà in ogni caso essere superiore al 4 per cento. Alle imprese che beneficiano dei finanziamenti non farà carico alcun onere accessorio e spesa.

Identico.

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*)

fetti della riserva prevista dall'articolo 6, lettera a), della legge stessa e dall'articolo 9 della legge 25 luglio 1961, n. 649.

Art. 12.

Il reddito dei nuovi stabilimenti industriali destinati all'esercizio di attività diverse da quelle indicate nel secondo comma dell'articolo 1, che siano impiantati nelle zone di cui all'articolo 3, in attuazione dei piani di conversione, entro tre anni dalla data di approvazione dei piani stessi, è esente da ogni tributo diretto sul reddito per dieci periodi di imposta a partire da quello in corso alla data di inizio dell'attività, attestata dalla competente Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Per gli stabilimenti che, in attuazione dei piani di conversione e di ristrutturazione, siano convertiti solo parzialmente ovvero ampliati o ammodernati, entro tre anni dalla data di approvazione dei piani stessi, la esenzione di cui al comma precedente è limitata al maggior reddito derivante dalla trasformazione ovvero dall'ampliamento o dall'ammodernamento.

Nei casi non rientranti nei commi precedenti le esenzioni, totali o parziali, stabilite dai commi stessi, si applicano agli stabilimenti industriali che siano impiantati ovvero ampliati o ammodernati nelle predette zone entro tre anni dalla data dei decreti previsti nel secondo comma dell'articolo 3, quale che sia l'attività esercitata, purchè lo investimento in impianti fissi non superi l'importo di un miliardo di lire e l'iniziativa comporti l'impiego di manodopera disponibile per effetto della disoccupazione esistente nella zona interessata.

Art. 13.

Alle operazioni poste in essere in attuazione dei piani di ristrutturazione e di conversione approvati si applicano le agevolazioni previste dagli articoli 1 e 2 della legge

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 12.

Identico.

Art. 13.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

18 marzo 1965, n. 170, e successive modificazioni, indipendentemente dalle condizioni previste nell'articolo 1, lettera *d*), della legge stessa, sempre che le fusioni o gli aumenti di capitale siano deliberati e le nuove società siano costituite entro tre anni dalla data di approvazione dei rispettivi piani.

Per le imprese non tassabili in base al bilancio è sufficiente che la comunicazione prevista dall'articolo 104 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, sia fatta prima dell'inizio dell'esercizio nel quale è posta in essere l'operazione, purchè per l'esercizio anteriore a quello cui si riferisce la comunicazione risulti redatto e vidimato l'inventario in conformità alle disposizioni dell'articolo 2217 del codice civile, semprechè il medesimo sistema di accertamento venga seguito per gli anni successivi, fino a che le plusvalenze non siano assorbite o tassate.

Ai fini dei precedenti commi i piani di ristrutturazione e di conversione, qualora comportino la costituzione di una nuova società con capitale superiore a un miliardo di lire o l'aumento del capitale di una società preesistente per più di un miliardo di lire, saranno sottoposti d'ufficio all'esame del Comitato previsto dall'articolo 4 della legge 18 marzo 1965, n. 170.

Per l'espletamento dei compiti derivanti dalla presente legge il Comitato suddetto si avvale dell'ufficio di segreteria, opportunamente integrato, del Comitato interministeriale di cui all'articolo 5 della legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni. Alle spese di funzionamento relative a tali compiti si provvede nei modi indicati nel terzo e nel quarto comma dello stesso articolo 5.

Art. 14.

Alle plusvalenze derivanti dal realizzo dei beni posseduti da epoca anteriore al 1° gennaio 1961 e reinvestite per l'attuazione dei piani di ristrutturazione e di conversione si

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 14.

Identico.

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*)

applica, per il periodo di imposta in corso alla data di approvazione del piano e per i tre successivi, la riduzione dell'imposta di ricchezza mobile già prevista nell'articolo 1 della legge 15 settembre 1964, n. 754, alle condizioni e con le modalità stabilite dalla legge medesima.

La disposizione del comma precedente si applica, per il periodo di imposta in corso alla data dei decreti previsti dall'articolo 3 e per i tre successivi, anche alle plusvalenze reinvestite negli stabilimenti impiantati, ampliati o ammodernati.

Per le imprese non tassabili in base al bilancio si applica la disposizione del secondo comma del precedente articolo 13.

Art. 15.

Per il cambiamento dell'oggetto sociale deliberato in attuazione dei piani di conversione la tassa di cui all'articolo 111 della tabella allegato A al testo unico delle leggi in materia di tassa sulle concessioni governative, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121, è dovuta nella misura fissa di lire 2.000.

Art. 16.

I piani di ristrutturazione e di conversione devono essere attuati entro il termine indicato nel provvedimento del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato che li approva.

I piani possono essere modificati o attuati con modalità diverse da quelle previste solo con la previa autorizzazione del Ministro, data nelle forme e con le modalità stabilite per l'approvazione dei piani.

La mancata attuazione del piano nel termine di cui al primo comma del presente articolo o la sua modificazione senza l'autorizzazione di cui al secondo comma importa la decadenza dalle agevolazioni fiscali con-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 15.

Identico.

Art. 16.

Identico.

I piani possono essere modificati o attuati con modalità diverse da quelle previste solo con la previa autorizzazione del Ministro, data nelle forme e con le modalità stabilite per l'approvazione dei piani, sentito il parere del Comitato di cui all'articolo 5, primo comma, della presente legge.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

cesse a norma della presente legge, escluse quelle di cui all'ultimo comma dell'articolo 10. La decadenza è pronunciata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, sentito il Comitato di cui al primo comma dell'articolo 5.

Art. 17.

Per le imprese tessili autoproduttrici di energia elettrica, che abbiano ottenuto il riconoscimento delle condizioni di esonero ai sensi delle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 4, numero 6, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, il corso dei tre anni consecutivi, previsto agli effetti del trasferimento nel secondo comma dello stesso articolo 4, n. 6, rimane sospeso per gli anni nei quali risulti che la percentuale minima prescritta non sia stata superata esclusivamente in conseguenza di interruzioni o riduzioni dell'utilizzazione dell'energia elettrica prodotta, rese necessarie dall'attuazione di piani di ristrutturazione e di conversione nei quali siano previste interruzioni o riduzioni dell'utilizzazione dell'energia elettrica prodotta, nei limiti che si intenderanno autorizzati con l'approvazione dei piani stessi a norma della presente legge.

Agli accertamenti relativi provvederà il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 18.

Per provvedere alla corresponsione dei contributi in conto interessi sui finanziamenti, di cui alla presente legge, sono autorizzati i seguenti limiti di impegno:

lire 2.000 milioni per l'anno finanziario 1969;

lire 3.000 milioni per l'anno finanziario 1970;

lire 3.000 milioni per l'anno finanziario 1971;

lire 1.000 milioni per l'anno finanziario 1972.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 17.

Identico.

Art. 18.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

Le somme non impegnate nei singoli esercizi potranno esserlo negli esercizi successivi.

Gli stanziamenti relativi saranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato nell'anno 1969 per lire 2.000 milioni; nell'anno 1970 per lire 5.000 milioni; nell'anno 1971 per lire 8.000 milioni; negli anni dal 1972 al 1983 per lire 9.000 milioni; nell'anno 1984 per lire 7.000 milioni; nell'anno 1985 per lire 4.000 milioni; nell'anno 1986 per lire 1.000 milioni.

Art. 19.

Il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che approva il piano aziendale di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione, è sostitutivo del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di cui all'articolo 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, per gli interventi e le provvidenze previste nella legge stessa.

A tal fine il decreto dovrà indicare la data di decorrenza e la durata del trattamento previsto nell'articolo 2 della legge predetta.

Art. 20.

Le imprese ammesse a beneficiare dei finanziamenti previsti dalla presente legge sono tenute ad aprire o a finanziare corsi aziendali o interaziendali di riqualificazione degli operai che godono del trattamento indicato nel precedente articolo 19.

I corsi di riqualificazione, che potranno essere istituiti anche ai sensi dell'articolo 47 della legge 29 aprile 1949, n. 264, sono or-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 19.

Identico.

A tal fine il decreto dovrà indicare la data di decorrenza del trattamento previsto nell'articolo 2 della legge predetta, la cui durata sarà in ogni caso quella massima di nove mesi di cui al secondo comma dello stesso articolo 2.

Art. 20.

Le imprese ammesse a beneficiare dei finanziamenti previsti dalla presente legge sono tenute ad aprire o finanziare corsi aziendali o interaziendali di riqualificazione di tutti i lavoratori licenziati, sospesi, ovvero collocati a orario ridotto in conseguenza dell'attuazione dei piani aziendali di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione.

I corsi di riqualificazione, che potranno essere istituiti anche ai sensi dell'articolo 47 della legge 29 aprile 1949, n. 264, sono orga-

(Segue: *Testo del Governo*)

ganizzati secondo le disposizioni della legge stessa e successive modificazioni.

Art. 21.

All'onere derivante dalla applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1969 si farà fronte con corrispondente riduzione del fondo di cui al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

nizzati secondo le disposizioni della legge stessa e successive modificazioni. Le relative modalità devono essere stabilite contemporaneamente all'approvazione dei piani con l'intervento delle organizzazioni sindacali territorialmente interessate.

Per i titolari ed i dipendenti delle imprese artigiane del settore tessile che intraprendano processi di riconversione e ristrutturazione possono essere organizzati dall'INIASA, su proposta delle Commissioni provinciali per l'artigianato, di cui alla legge 25 luglio 1956, n. 860, di concerto con i Consorzi provinciali per l'istruzione tecnica, corsi professionali di qualificazione e riqualificazione.

Art. 21.

Lo stanziamento sul capitolo 5131 del bilancio di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è aumentato di lire duecento milioni per ciascuno degli anni finanziari dal 1969 al 1973 compreso, da destinare all'erogazione di contributi diretti a promuovere e sostenere iniziative intese all'ammodernamento delle produzioni artigiane tessili attraverso l'acquisto di nuovi macchinari e attrezzature.

Di tale fondo il 5 per cento viene destinato per l'azione di assistenza tecnica dell'ENAPI, che curerà l'istruttoria delle richieste e seguirà l'attuazione dei programmi di riordinamento aziendale.

Art. 22.

Identico.

DISEGNO DI LEGGE N. 196

D'INIZIATIVA DEI SENATORI SECCHIA ED ALTRI

Istituzione di un Ente tessile e provvedimenti per la ristrutturazione e la riorganizzazione dell'industria tessile**TITOLO PRIMO****Art. 1.**

E istituito l'Ente nazionale per lo sviluppo e la riorganizzazione delle industrie delle fibre artificiali e sintetiche, tessili e delle confezioni.

L'Ente nazionale ha personalità giuridica di diritto pubblico, ha sede in Roma, è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, svolge la propria attività secondo le direttive di un comitato presieduto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e composto dal Ministro del bilancio nella sua qualità di Vice Presidente del CIPE, da un rappresentante del Ministro delle partecipazioni statali, da un rappresentante del Ministro del commercio con l'estero, da tre rappresentanti dei lavoratori, eletti ogni due anni a suffragio diretto dai lavoratori del settore.

In relazione a quanto disposto nel comma precedente, la Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione dell'Ente nazionale con le modalità previste nella legge 4 marzo 1958, n. 191.

Art. 2.

L'Ente nazionale ha per fine lo sviluppo della produzione e della occupazione e la riorganizzazione delle industrie delle fibre artificiali e sintetiche, tessili e delle confezioni. A tale scopo esso ha i seguenti compiti:

1) elabora un piano quinquennale di sviluppo produttivo e di riorganizzazione del settore tessile, comprensivo dei settori delle

fibre tessili e delle confezioni e articolato per rami produttivi;

2) promuove quale strumento essenziale di intervento pubblico:

a) l'unificazione in un solo organismo delle industrie a partecipazione statale delle fibre tessili, delle confezioni, e ne programma l'allargamento e la qualificazione sia con la creazione di nuovi impianti, sia con l'assorbimento di aziende private;

b) il potenziamento dell'industria a partecipazione statale nei settori di produzione delle nuove fibre e mecano-tessile, anche attraverso la creazione di nuovi stabilimenti, in particolare nelle zone ove appare più grave il fenomeno di disimpegno del fattore lavoro;

3) promuove la creazione di un servizio di ricerca di mercato, con l'obiettivo di riorganizzare il settore distributivo favorendo l'espansione, a costi decrescenti, dei consumi sul mercato nazionale e internazionale, e di ravvicinare e coordinare il momento della produzione a quello del consumo, e quindi di diffonderne i risultati all'intero settore;

4) esamina, in accordo con il Ministero della ricerca scientifica e con il Consiglio nazionale delle ricerche, le misure necessarie al potenziamento della ricerca nei settori delle nuove fibre e della tecnologia tessile;

5) per delega del CIPE, esamina e controlla i piani di investimento delle grandi imprese pubbliche e private del settore, le quali hanno l'obbligo di sottoporre all'Ente i piani stessi;

6) appronta un piano particolare di sviluppo delle piccole imprese, comprensivo di servizio pubblico di consulenza tecnica e di promozione commerciale;

7) esprime il parere su ogni provvedimento concernente la politica fiscale, creditizia, di scambi commerciali ed ogni altra condizione di favore e di sostegno del settore, determinati dallo Stato allo scopo di garantirne la rigorosa connessione con le finalità del piano;

8) propone e sollecita misure finanziarie al fine del raggiungimento degli obiettivi definiti nel piano quinquennale;

9) studia e propone le misure atte a far rispettare le norme relative all'orario di lavoro definite nei contratti collettivi e a limitare rigorosamente il ricorso al lavoro straordinario.

Art. 3.

Il piano quinquennale di cui al n. 1 dell'articolo 2 dovrà essere articolato secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) promuovere e dirigere il processo di riorganizzazione e di sviluppo complessivo del settore in modo da determinare un incremento dei livelli di occupazione anche perseguendo il superamento dei rapporti di lavoro abnormi, come il lavoro a domicilio, che sono indicativi di fenomeni degenerativi delle strutture produttive;

b) evitare che l'incremento di produttività sia ottenuto mediante l'intensificazione della onerosità psico-fisica del lavoro occupato;

c) promuovere d'intesa con il Ministero della ricerca scientifica e il Consiglio nazionale delle ricerche e in cooperazione con le aziende a partecipazione statale, a norma del terzo comma dell'articolo 15 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, lo sviluppo della ricerca nel campo delle nuove fibre e delle nuove tecniche produttive che ne possono derivare per l'intero ciclo produttivo tessile;

d) promuovere, soprattutto attraverso le aziende a partecipazione statale, lo sviluppo della produzione nazionale nel campo delle nuove fibre e degli strumenti di produzione per il settore;

e) promuovere, in forma generale ed equilibrata, un incremento di produttività attraverso la diffusione del rinnovamento tecnico, la riorganizzazione produttiva e la riorganizzazione del settore distributivo;

f) superare le posizioni di monopolio che si sono formate e possono estendersi nel corso del naturale processo di concentrazione tecnico-produttiva del settore;

g) stimolare e dirigere lo sviluppo selettivo e specializzato delle piccole imprese;

h) evitare il decadimento delle zone geografiche che sono state o possono essere colpite dal processo di ristrutturazione.

Art. 4.

L'Ente esercita il controllo dell'attuazione e delle conseguenze del processo di ristrutturazione e dell'innovazione tecnologica, disponendo, in accordo con i sindacati dei lavoratori:

a) una verifica semestrale dell'andamento effettivo dei livelli di occupazione complessiva, per settore e per zona geografica, con particolare riferimento ai grandi complessi pubblici e privati, in rapporto con gli obiettivi, i tempi e lo stato di attuazione del piano;

b) una verifica semestrale della struttura dell'occupazione, in relazione all'utilizzazione del lavoro a domicilio e in rapporto all'obiettivo del suo superamento.

In relazione alle verifiche di cui ai punti a) e b) verranno studiate misure adeguate ove gli effetti riscontrati non corrispondano agli obiettivi del piano;

c) verifiche periodiche, su richiesta dei sindacati, per l'accertamento delle misure adottate nelle aziende pubbliche e private per garantire la salubrità dell'ambiente di lavoro, la sopportabilità dello sforzo psico-fisico cui sono sottoposti i lavoratori in relazione ai carichi di lavoro, ai ritmi, all'organizzazione del lavoro. A tale scopo possono essere costituiti, su richiesta di una o più organizzazioni sindacali dei lavoratori, comitati misti di indagine e di studio formati da tre rappresentanti eletti dai lavoratori e tre degli imprenditori, da due medici specialisti di medicina del lavoro, uno designato dai datori di lavoro e uno dai lavoratori, e da un Ufficiale sanitario. L'Ufficiale sanitario, che presiede il comitato, inoltra all'Ente, al Ministro della sanità, ai sindacati, i rilievi e gli interventi ritenuti necessari per la tutela della salute dei lavoratori, siano essi formulati collegialmente o dai singoli componenti;

d) la convocazione di conferenze dei lavoratori delle singole imprese da tenersi al-

meno una volta ogni due anni, presenti le organizzazioni sindacali dei lavoratori, per l'esame dei piani di ristrutturazione aziendali, in relazione al piano di sviluppo del settore della zona e agli obiettivi previsti dal piano sotto il profilo occupazionale e delle condizioni di lavoro.

Art. 5.

Ferme restando le competenze del Consiglio dei ministri e del CIPE, il piano quinquennale di settore viene assunto come parte integrante del programma di sviluppo economico generale.

Art. 6.

Gli organi dell'Ente nazionale per lo sviluppo e la riorganizzazione delle industrie delle fibre artificiali e sintetiche, tessili e delle confezioni sono:

- 1) il Presidente;
- 2) il Consiglio di amministrazione;
- 3) il Collegio dei revisori.

Art. 7.

Il Consiglio d'amministrazione è composto dal Presidente dell'Ente che lo presiede e da 12 esperti del settore, sei dei quali designati rispettivamente dal Ministro del bilancio e della programmazione economica, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dal Ministro delle partecipazioni statali, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, dal Ministro del commercio con l'estero e dal Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche e sei designati dall'Assemblea dei Presidenti dei comitati regionali per la programmazione economica.

Alle sedute del Consiglio di amministrazione partecipano con voto consultivo tre esperti del settore designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative.

Il Presidente e gli altri componenti il Consiglio d'amministrazione sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica.

I membri del Consiglio di amministrazione durano in carica 5 anni.

Art. 8.

Il Presidente è nominato dal comitato di cui all'articolo 1, ha la rappresentanza legale dell'Ente ed è organo esecutivo delle deliberazioni adottate dal Consiglio di amministrazione.

Art. 9.

Entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge il Consiglio d'amministrazione predisporrà uno schema di statuto contenente le norme per il funzionamento dell'Ente, nonché uno schema di regolamento contenente norme per lo stato giuridico e per il trattamento giuridico del personale.

Lo statuto sarà approvato entro tre mesi dalla sua presentazione, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, mentre il regolamento sarà approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 10.

Spetta al comitato di cui all'articolo 1:

1) approvare i programmi quinquennali, i piani particolari di sviluppo e i piani particolareggiati per zona e i piani di ristrutturazione;

2) definire la dimensione di piccole imprese, tenendo conto anche di una dimensione ottimale, per i singoli settori produttivi;

3) elaborare ed approvare annualmente una relazione programmatica sull'attività dell'Ente nazionale, da presentare al Parlamento;

4) dare le direttive per l'attività dell'Ente.

Art. 11.

Spetta al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

1) vigilare che l'attività dell'Ente nazionale corrisponda ai fini pubblici per cui l'Ente è stato istituito e si svolga in conformità dei programmi approvati e delle direttive date dal comitato di cui all'articolo 1, a termini dell'articolo precedente;

2) disporre ispezioni per accertare il modo in cui si svolge l'attività dell'Ente;

3) determinare gli emolumenti del Presidente e dei componenti il Consiglio d'amministrazione ed il Collegio dei revisori;

4) approvare i bilanci consuntivi dell'Ente formati secondo le disposizioni, in quanto applicabili, della legge 4 marzo 1958, n. 191 non oltre il 30 maggio dell'anno successivo a quello cui si riferisce il bilancio;

5) presentare al Parlamento entro il 30 giugno di ciascun anno il bilancio consuntivo dell'Ente e la relazione programmatica sull'attività dell'Ente.

Art. 12.

Il Consiglio di amministrazione è preposto alla gestione dell'Ente, provvede all'attuazione dei compiti previsti nella presente legge e nello statuto, delibera il bilancio preventivo e predispone il bilancio consuntivo, attua i programmi approvati dal comitato di cui all'articolo 1, delibera sui piani da sottoporre all'approvazione del comitato di cui all'articolo 1.

Art. 13.

Il Collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi di cui uno con funzioni di presidente e due supplenti e dura in carica tre anni.

I suoi componenti possono essere riconfermati soltanto per un triennio.

Il Collegio dei revisori è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il comitato di cui all'articolo 1.

Due dei membri effettivi sono designati rispettivamente dal Ministro del tesoro e dal Ministro del bilancio e della programmazione economica.

Art. 14.

Il Collegio dei revisori esercita il controllo contabile sugli atti di amministrazione dell'Ente in relazione ai bilanci e riferisce sull'azione di controllo al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 15.

Per il primo biennio del piano, e come primo intervento, il fondo speciale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 14 gennaio 1965, convertito nella legge 11 marzo 1965, n. 123, è integrato dal ricavo netto di obbligazioni che, fino all'importo nominale di 230 miliardi di lire, l'Istituto mobiliare italiano è autorizzato ad emettere in una o più volte, con le modalità di cui al detto decreto-legge.

Tali disponibilità dovranno essere utilizzate esclusivamente per:

1) il finanziamento della unificazione, riorganizzazione, ammodernamento ed ampliamento delle imprese del settore a partecipazione statale di qualsiasi dimensione, e in particolare per lo sviluppo della produzione di fibre sintetiche;

2) il finanziamento dei piani di riorganizzazione e di ammodernamento delle piccole imprese del settore;

3) per lire 30 miliardi, al finanziamento degli investimenti nelle zone tessili di cui all'articolo 16, quarto comma.

Nel corso del primo biennio del piano, tali imprese devono sottoporre all'Ente i loro piani di ristrutturazione, ammodernamento e riorganizzazione. L'Ente, sentito il comitato regionale competente per territorio per la programmazione economica, le organizzazio-

ni sindacali dei lavoratori e i Sindaci dei comuni interessati, delibera su detti piani in base alla valutazione della rispondenza dei piani agli obiettivi del piano quinquennale indicati negli articoli 2 e 4 della presente legge e li sottopone all'approvazione del comitato di cui all'articolo 1.

Le operazioni previste dal secondo comma del presente articolo sono ammesse al contributo in conto interessi di cui alla legge 30 luglio 1959, n. 623.

Art. 16.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il comitato interministeriale e il comitato regionale competente per territorio per la programmazione economica, le organizzazioni sindacali dei lavoratori, i Sindaci dei comuni interessati, i presidenti dei Consigli provinciali e di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del bilancio e della programmazione economica, determina con proprio decreto, entro tre mesi dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, le zone a prevalente industria tessile.

L'Ente nazionale in collaborazione con i comitati regionali per la programmazione economica predispone l'elaborazione di un piano particolareggiato per zona coordinando gli investimenti relativi al piano di sviluppo del settore con gli eventuali investimenti aggiuntivi che si rendono indispensabili all'esterno del settore, al fine di garantire lo sviluppo dei livelli globali di occupazione.

I piani particolareggiati di zona dei nuovi insediamenti, o di ampliamento di quelli esistenti, sono elaborati con l'obiettivo di garantire uno sviluppo della piccola industria e uno specifico intervento delle industrie a partecipazione statale.

Con l'entrata in vigore della presente legge sono concessi a tale scopo finanziamenti dagli Istituti di credito abilitati all'esercizio del credito a medio termine per gli investimenti aggiuntivi che si rendono indispensabili all'esterno del settore, sempre secondo i criteri stabiliti dai piani particolareggiati

di zona. A tali finanziamenti si applicano le disposizioni previste dalla legge 30 luglio 1959, n. 623.

Art. 17.

Per il funzionamento dell'Ente è concesso un contributo annuo di lire 500 milioni.

All'onere di cui sopra si farà fronte, per il 1969, mediante riduzione di corrispondente importo dello stanziamento del capitolo numero 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1969.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

TITOLO SECONDO

Art. 18.

I lavoratori delle aziende tessili che nel corso della attuazione dei piani di ristrutturazione approvati dall'Ente a norma dell'articolo 15, restano inoperosi, previo esame delle direzioni aziendali con le organizzazioni sindacali, saranno sospesi e messi in Cassa integrazione guadagni per il periodo e i tempi di riassetto delle attività produttive previsti dai piani stessi.

Il trattamento che compete ai lavoratori è pari all'80 per cento della retribuzione globale.

Lo stesso trattamento spetta ai lavoratori delle aziende tessili sospesi dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Ai lavoratori messi all'integrazione, ai sensi delle precedenti disposizioni, spettano gli assegni familiari nella misura intera, nonchè l'assistenza in caso di malattia e maternità secondo le modalità vigenti, i cui oneri sono a carico dei rispettivi Enti.

I lavoratori che beneficiano dei provvedimenti di cui sopra possono, a domanda, ottenere la pensione di vecchiaia, purchè abbiano compiuto 50 anni se donne, 55 se uomini. Qualora non abbiano raggiunto i requisiti minimi di contribuzione previsti dalla legge, essi hanno comunque diritto alla pensione minima.

Art. 19.

Per la durata di un triennio, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i lavoratori tessili provvisoriamente sospesi dal lavoro e ammessi ad appositi corsi di addestramento professionale, da istituirsi ai sensi della legge 29 aprile 1949, n. 264, percepiscono per ogni giornata di effettiva presenza un assegno di lire 400 ad integrazione del trattamento di Cassa integrazione.

I corsi devono essere concordati con l'Ente nazionale in base alle esigenze e agli orientamenti fissati nei piani di reimpiego di tutta la mano d'opera della zona, nonchè in aziende di altri settori.

Art. 20.

In seno alla Commissione provinciale per il collocamento di cui all'articolo 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è costituito ad iniziativa del Ministro del lavoro e della previdenza sociale un apposito comitato avente il compito di coordinare le iniziative di qualificazione dei lavoratori tessili disoccupati e di esprimere parere in merito alla attuazione delle iniziative medesime.

Il comitato è composto:

- 1) dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;
- 2) dal Capo del circolo dell'Ispettorato del lavoro;
- 3) da tre rappresentanti dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
- 4) da due sindaci dei comuni interessati proposti dall'associazione dei comuni.

Il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro presiede e svolge compiti di coordinamento dei lavori del comitato.

Art. 21.

Per provvedere alle spese relative all'attuazione di quanto disposto dall'articolo 19 è costituita in seno al « Fondo per l'adde-

stramento professionale dei lavoratori » di cui all'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264, una « gestione speciale per le attività di qualificazione e di riqualificazione professionale dei lavoratori del settore dell'industria tessile ».

La gestione è alimentata, in relazione alle necessità dell'attività da svolgere, con i fondi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale stanziati per la istruzione e l'addestramento professionale, e con un contributo straordinario dello Stato di 39 miliardi di lire.

TITOLO TERZO

Art. 22.

All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 18, determinato per l'anno 1969, in lire 7 miliardi, e a quello derivante dall'applicazione dell'articolo 21, determinato per l'anno 1969 in lire 3 miliardi, si provvede mediante riduzione per il corrispondente importo del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno 1969.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 23.

L'elezione diretta per i rappresentanti dei lavoratori nel comitato di cui all'articolo 1 si dovrà svolgere entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Il Governo, sentite le organizzazioni sindacali, emanerà entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge un regolamento per stabilire le modalità delle operazioni elettorali e fisserà la data dell'elezione di cui al comma precedente.

Fino a quando non si farà luogo all'elezione diretta di cui al primo comma i rappresentanti dei lavoratori nel comitato di cui all'articolo 1 sono designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative.

DISEGNO DI LEGGE N. 355

D'INIZIATIVA DEI SENATORI FILIPPA ED ALTRI

Istituzione di un Ente tessile per lo sviluppo delle partecipazioni statali nel settore, istituzione di un fondo sociale per le zone tessili e di un fondo per l'artigianato tessile

TITOLO I**Art. 1.**

È istituito l'Ente nazionale per lo sviluppo delle industrie delle fibre artificiali e sintetiche, tessili e delle confezioni. Esso ha personalità giuridica di diritto pubblico.

Art. 2.

Organi dell'Ente sono:

- il Presidente;
- il Consiglio di amministrazione, composto da 11 membri, che eleggono tra di essi il Presidente;
- il collegio dei sindaci, composto da cinque membri nominati con decreto dal Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;
- il Consiglio di controllo.

Il Consiglio di amministrazione è costituito da 4 rappresentanti del Ministro dell'industria, 5 rappresentanti del Ministro delle partecipazioni statali, 2 rappresentanti del Ministro del commercio estero.

Il Consiglio di controllo è costituito da 61 lavoratori eletti ogni 2 anni a suffragio diretto dai lavoratori del settore, 21 rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali confederali più rappresentative, 19 rappresentanti designati dalle Regioni ordinarie o a statuto speciale.

Il Consiglio esprime il suo parere sui programmi annuali dell'Ente stesso, come sono stabiliti al successivo articolo 4. I programmi annuali non diventano esecutivi senza il parere favorevole del Consiglio stesso.

Art. 3.

Sino all'entrata in vigore della legge istitutiva delle Regioni, fanno parte del Consiglio di controllo dell'Ente i rappresentanti designati dalle Regioni a statuto speciale, e i Sindaci dei Comuni superiori a 30.000 abitanti delle zone a prevalente industria tessile, definite in base al successivo articolo 6.

Art. 4.

L'Ente, d'intesa con il Ministro delle partecipazioni statali e con il CIPE:

promuove e organizza l'unificazione in un solo organismo alle sue dipendenze delle industrie a partecipazione statale delle fibre tessili e delle confezioni; ne programma l'allargamento e la qualificazione, sia con la creazione di nuovi impianti, sia con l'assorbimento di aziende private, in particolare nelle zone ove appare più grave il fenomeno di riduzione dell'occupazione;

interviene predisponendo investimenti delle aziende a partecipazione statale, interni o esterni al settore tessile, per evitare il decadimento e promuovere lo sviluppo delle zone geografiche a prevalente industria tessile che sono state o possono essere colpite dal processo di ristrutturazione, e perchè in ogni caso il livello globale di occupazione in queste zone non discenda mai al di sotto di quello che si registrava il 1° gennaio 1968;

promuove la riorganizzazione del settore distributivo per ravvicinare e coordinare la produzione e il consumo;

dispone verifiche periodiche per l'accertamento di misure adottate nelle aziende pubbliche e private per garantire la salubrità dell'ambiente di lavoro, la sopportabilità dello sforzo psico-fisico cui sono sottoposti i lavoratori in relazione ai carichi di lavoro, ai ritmi, all'organizzazione del lavoro. A tale scopo saranno costituiti in ciascun Comune comitati misti di indagine e di studio formati da tre rappresentanti eletti dai lavoratori e tre designati dal Consiglio comunale, da due medici specialisti di me-

dicina del lavoro, uno designato dai datori di lavoro e uno dai lavoratori, e da un ufficiale sanitario. L'Ufficiale sanitario, che presiede il Comitato, inoltra all'Ente, al Ministro della sanità, ai sindacati, i rilievi e gli interventi ritenuti necessari per la salute dei lavoratori, siano essi formulati collegialmente e dai singoli componenti;

realizza una verifica semestrale dell'andamento effettivo dei livelli di occupazione complessiva, per settore e per zona geografica, con particolare riferimento ai grandi complessi pubblici e privati, e della struttura dell'occupazione con particolare riguardo all'utilizzazione del lavoro a domicilio e alla necessità di ridurla e superarla. I rapporti semestrali vengono comunicati alle organizzazioni sindacali comunali, provinciali o regionali che ne facciano richiesta.

Art. 5.

Le grandi imprese, pubbliche e private, del settore tessile, fibre e confezioni sono tenute a comunicare i propri piani annuali di investimento al CIPE, il quale trasmetterà periodicamente le informazioni relative all'Ente tessile.

Art. 6.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Comitato interministeriale e il Comitato regionale competente per territorio per la programmazione economica, le organizzazioni sindacali dei lavoratori, e i Sindaci dei Comuni interessati, i presidenti dei Consigli provinciali e di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del bilancio e della programmazione economica, determina con proprio decreto le zone a prevalente industria tessile, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

TITOLO II

Art. 7.

I lavoratori delle aziende tessili che nel corso dell'attuazione dei processi di ristrutturazione del settore restano inoperosi, saranno sospesi e messi in Cassa integrazione guadagni per il periodo che va sino al momento nel quale saranno riassunti dalle aziende a partecipazione statale dipendenti dall'Ente.

Il trattamento che compete ai lavoratori è pari all'80 per cento della retribuzione globale. Lo stesso trattamento spetta ai lavoratori delle aziende tessili sospesi dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Ai lavoratori messi all'integrazione, ai sensi delle precedenti disposizioni, spettano gli assegni familiari nella misura intera, nonché l'assistenza in caso di malattia e maternità secondo le modalità vigenti, i cui oneri sono a carico dei rispettivi Enti.

I lavoratori che beneficiano dei provvedimenti sopra indicati possono, se lo richiedono, ottenere la pensione di vecchiaia anticipata, purchè abbiano compiuto 45 anni se donne, 50 anni se uomini. Qualora non abbiano raggiunto i requisiti minimi di contribuzione previsti dalla legge, essi hanno comunque diritto alla pensione minima.

Art. 8.

Ai sensi della legge 29 aprile 1949, n. 264, possono essere istituiti corsi di addestramento professionale per i lavoratori provvisoriamente sospesi dal lavoro e in attesa della prevista riassunzione. In tal caso i lavoratori percepiscono per ogni giornata di effettiva presenza un assegno di lire 400 a completamento del trattamento della Cassa integrazione.

I corsi devono essere concordati con l'Ente tessile in vista di un totale e adeguato reinserimento dei lavoratori nei processi produttivi, preservando e migliorando le loro qualifiche.

Art. 9.

In seno alla Commissione provinciale per il collocamento di cui all'articolo 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è costituito ad iniziativa del Ministro del lavoro e della pre-

videnza sociale un apposito Comitato che ha il compito di coordinare le iniziative di qualificazione dei lavoratori tessili disoccupati e di esprimere il parere sull'attuazione delle iniziative stesse. Del Comitato fanno parte:

- 1) il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;
- 2) il capo del circolo dell'Ispettorato del lavoro;
- 3) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
- 4) due sindaci dei comuni interessati proposti dall'associazione dei Comuni.

Il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro presiede e svolge compiti di coordinamento dei lavori del Comitato.

Art. 10.

Per provvedere alle spese relative all'attuazione dell'articolo 19 è costituita in seno al « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » di cui all'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264, una « gestione speciale per l'attività di qualificazione e di riqualificazione dei lavoratori del settore tessile ».

La gestione è finanziata con i fondi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale stanziati per l'istruzione e l'addestramento professionale, e con un contributo straordinario dello Stato di 39 miliardi.

Art. 11.

All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 7, determinato per l'anno 1969 in lire 7 miliardi, e a quello derivante dall'applicazione dell'articolo 10, determinato per l'anno 1969 in lire 3 miliardi, si provvede mediante riduzione per il corrispondente importo del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno 1969.

Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 12.

Presso l'Ente tessile è costituito un « Fondo speciale per l'artigianato del settore tessile ». Il Fondo è amministrato da un Comitato di sette membri, tre dei quali designati dall'Ente, e quattro designati dalle organizzazioni nazionali di categoria più rappresentative. Il Fondo è destinato a finanziare un piano particolare di sviluppo delle aziende artigiane del settore tessile, che non abbiano più di 5 dipendenti, compresi gli apprendisti, e che non utilizzino lavoro a domicilio. Il piano comprenderà contributi finanziari per il rinnovo del macchinario e per la riduzione dei costi di esercizio, e un servizio pubblico di consulenza tecnica e di promozione commerciale.

TITOLO IV

Art. 13.

Presso l'Ente tessile è costituito un « Fondo sociale » per il risanamento delle infrastrutture sociali nelle zone a prevalente industria tessile colpite da processi di degradazione economica, e determinate in base all'articolo 6. Il Fondo è destinato a finanziare la costruzione di alloggi per i lavoratori, l'edilizia scolastica, l'edilizia ospedaliera, sulla base di piani particolari redatti dai Comuni o dai Consorzi dei Comuni delle zone a prevalente industria tessile, e approvati dall'Ente tessile.

TITOLO V

Art. 14.

Per il primo biennio, e come primo intervento, il fondo speciale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 14 gennaio 1965, n. 1, con-

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

vertito nella legge 11 marzo 1965, n. 123, è integrato dal ricavo netto delle obbligazioni che, fino all'importo nominale di 300 miliardi di lire, l'Istituto mobiliare italiano è autorizzato a emettere in una o più volte, con le modalità di cui al detto decreto-legge.

Queste disponibilità devono essere destinate esclusivamente:

1) per 220 miliardi a finanziare l'unifica-

zione, l'ammodernamento e l'ampliamento delle imprese a partecipazione statale dipendenti dall'Ente, sulla base dei loro compiti stabiliti nell'articolo 4;

2) per 30 miliardi al finanziamento del « Fondo speciale per l'artigianato del settore tessile » previsto nell'articolo 12;

3) per 50 miliardi al finanziamento del « Fondo sociale » previsto nell'articolo 13.